

98.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1986

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
AGLIETTA: Per l'accertamento della veridicità delle notizie relative a presunti pestaggi subiti da detenuti nel carcere di Cuneo (4-11363) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	6275	CHERCHI: Per la sollecita ultimazione dei lavori di ampliamento della strada statale Iglesias (Cagliari) (4-05723) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	6278
AGOSTINACCHIO: Per la modifica delle norme di accesso alla dirigenza statale (4-12878) (risponde GASPARI, <i>Ministro per la funzione pubblica</i>).	6275	CORSI: Per la sollecita sistemazione del raccordo autostradale Firenze-Siena (4-10205) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	6278
ALAGNA: Per il prolungamento della autostrada A29 nel tratto della strada statale che unisce Mazara del Vallo a Marsala (Trapani) (4-11447) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	6276	CUFFARO: Sul mancato accoglimento, da parte dell'intendenza di finanza di Trieste di un ricorso in lingua slovena e per la tutela dei diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza slovena (4-11228) (risponde VIZZINI, <i>Ministro per gli affari regionali</i>).	6279
ALPINI: Per la proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione relativa ai redditi catastali per il 1985, stante la carente informazione concernente i recenti aggiornamenti degli stessi (4-11904) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).	6277	DANINI: Per la collocazione degli uffici doganali di Novara nella zona del centro intermodale delle merci previsto dal piano nazionale dei trasporti (4-10571) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).	6280
CARLOTTO: Per un intervento chiarificatore in ordine a quanto stabilito dalla legge in materia di imposta sui cani addetti alla custodia di edifici rurali e del gregge (4-11129) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).	6277	DEL DONNO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione marittima in favore di Felice De Candia residente a Molfetta (Bari) (4-11947) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	6282
		FANTÒ: Per un intervento volto a risolvere la situazione dei coltivatori dei	

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1986

	PAG.		PAG.
terreni sulla sponda destra del torrente Allaro, nel comune di Caulonia (Reggio Calabria), di cui da anni attendono la sdemanializzazione (4-07548) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).	6282	tutti i lavoratori monumentalisti di Napoli (4-06524) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	6287
LOPS: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Giuseppe Falco di Corato (4-11262) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	6283	PASQUALIN: Per la sollecita corresponsione degli arretrati spettanti all'ex dipendente del comune di Laives (Bolzano), Antonio Corbella, collocato a riposo il 1° gennaio 1978 (4-12679) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	6288
MACERATINI: Per la sollecita corresponsione delle spettanze dovute ai lavoratori della Mossi e Ghisolfi di Anzio (Roma), in cassa integrazione da un anno (4-12639) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	6283	PATUELLI: Per la collocazione della segnaletica di soccorso e di posti intermedi di assistenza sulla superstrada Ferrara-Mare (4-01019) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	6288
MATTEOLI: Sui motivi del trattamento discriminatorio nei confronti di Angelo Nottoli che presta servizio di leva presso la caserma Ciarpoglini di Budrio (Bologna) (4-09634) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i>).	6284	PATUELLI: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire il funzionamento degli uffici ministeriali a contatto con gli importatori ed i commercianti di bovini (4-07947) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).	6289
MAZZONE: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata alla signora Giovannina Tabacchi residente in Frazione Sottocastello (Pisa) (4-11547) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	6284	PATUELLI: Per un intervento volto a realizzare il decentramento presso Sulmona ed Avezzano di alcuni dei principali uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, stante le difficoltà esistenti per raggiungere L'Aquila dalle zone più lontane dalla provincia (4-09903) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).	6290
MENNITTI: Per un intervento volto a sanare la discriminazione di cui è stata oggetto la squadra di pallacanestro <i>Buen Cafè</i> (Brindisi) (4-10084) (risponde FARAGUTI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	6285	PAZZAGLIA: Per un intervento volto alla soluzione della vertenza fra la proprietà della Sarda Bacini ed i lavoratori, attualmente in sciopero per il mancato accoglimento delle loro richieste salariali (4-10009) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	6290
PAGANELLI: Per la costruzione della variante di Montà (Cuneo) sulla statale n. 29 del tratto Alba-Torino (4-10801) (risponde NICOLAZZI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>).	6287	PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Anna Maria Bordoni residente a Gallarate (Varese) (4-11837) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	6290
PARLATO: Per la proroga della cassa integrazione guadagni a favore di			

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1986

PAG.	PAG.
<p>PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi riguardante Mirella Marinello di Busto Arsizio (Varese) (4-12030) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 6291</p>	<p>rese) (4-12623) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 6293</p>
<p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestati al signor Luigino Gallazzi, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-12106) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 6291</p>	<p>PIRO: Per la designazione della città di Rimini (Forlì) quale sede ufficiale dei Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno nel 1991 (4-09832) (risponde FARAGUTI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>). 6293</p>
<p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi e del riscatto del servizio militare intestata al signor Lorenzo Ferrario, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-12109) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 6291</p>	<p>PIRO: Per l'estensione anche agli appuntati della Guardia di finanza dei benefici previsti dalla legge 11 maggio 1981, n. 192, a favore degli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed alla pubblica sicurezza (4-12755) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>). 6294</p>
<p>PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Ernio Salmoiraghi di Busto Arsizio (Varese) (4-12561) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 6292</p>	<p>POLI BORTONE: Per la sollecita definizione della pratica di pensione della signora Ines Lezzi di Copertino (Lecce) (4-11022) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 6294</p>
<p>PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Carlo Rosanna di Busto Arsizio (Varese) (4-12562) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 6292</p>	<p>POLLICE: Sulla legittimità delle modalità secondo le quali l'ASST di Milano procede all'accertamento delle infermità denunciate dai dipendenti, con particolare riferimento al ricorso alle prestazioni di medici di fiducia dell'azienda (4-09320) (risponde GAVA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>). 6295</p>
<p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di riliquidazione del trattamento di quiescenza intestata a Silvana Campi, residente a Novara (4-12622) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 6293</p>	<p>POLLICE: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione in favore di Domenica Rubini, residente a Milano (4-11717) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 6297</p>
<p>PELLEGATTA: Per un intervento volto a sollecitare l'emanazione del decreto definitivo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi intestato a Luigi Ronzoni di Busto Arsizio (Va-</p>	<p>POLLICE: Sulle discriminazioni effettuate relativamente alle assegnazioni di ventiquattro alloggi di servizio delle poste e telecomunicazioni situati a Firenze in località Le Torri in Cintoia (4-11955) (risponde GAVA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>). 6298</p>

	PAG.		PAG.
RAUTI: Per un intervento volto a risolvere il problema del mancato rimborso, da parte dell'INAIL, degli assegni mensili di invalidità non ricevuti dai propri assistiti (4-11691) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	6299	(4-12516) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	6302
RUSSO FRANCO: Sugli interventi che si intendono predisporre in ordine alla reiezione da parte dell'intendenza di finanza di Trieste di un ricorso redatto in lingua slovena (4-11371) (risponde VIZZINI, <i>Ministro per gli affari regionali</i>).	6301	STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sui criteri in base ai quali l'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi omessi o ritardati con procedure differenziate, e sulla decisione di conferire all'ufficio legale dell'Ente stesso l'incarico del recupero dei predetti crediti contributivi (4-11976) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	6302
SANNELLA: Per la definizione della domanda di trasferimento della posizione assicurativa dalla CPDEL all'INPS richiesta dal signor Vittorio Nicoletti di Taranto (4-12162) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	6301	ZAVETTIERI: Sulla visita di giornalisti e di direttori di testate calabresi alla centrale a carbone di Vado Ligure (Savona), organizzata dall'ENEL (4-08236) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	6303
SOSPIRI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione in regime di convenzione internazionale intestata al signor Sante Giangregorio		ZOSO: Sullo stato di degrado dello stabile di via Torino a Vicenza dove sono ubicati gli uffici dell'ispettorato e dell'ufficio provinciale del lavoro (4-12190) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	6304

AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA, RUTELLI, SPADACCIA, STANZANI GHE-
DINI E TEODORI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

il detenuto Borio Guido ha reso pubblico nell'udienza del 30 settembre 1985 del processo 7 aprile — troncone veneto che è in corso presso l'aula giudiziaria del carcere Due palazzo di Padova — un documento in cui denuncia una serie di maltrattamenti subiti;

tale denuncia corrisponde e rafforza le denunce circostanziate apparse nel corso degli ultimi due mesi su alcuni quotidiani fra cui *la Repubblica*, *il Manifesto* e *La Stampa* relative allo stato di detenzione effettivamente vigente nel carcere di Cuneo —:

quali provvedimenti amministrativi siano seguiti alle suddette denunce;

quali dei fatti oggetto della denuncia abbiano avuto riscontri di fatto;

quali provvedimenti il ministro intenda assumere perché nel nostro sistema penitenziario non si affacci più neppure l'ombra di tali gravi sopraffazioni e violazioni dei diritti civili dei cittadini detenuti;

quali provvedimenti in particolare intenda assumere nei confronti dei responsabili dei fatti denunciati, se accertati, relativamente al carcere di Cuneo e quali provvedimenti intenda assumere perché a Cuneo come a Lecce o in qualunque altro istituto detentivo non siano consentite azioni punitive nei confronti dei detenuti che hanno esercitato un loro

diritto di denuncia assumendosene la responsabilità nei termini di legge. (4-11363)

RISPOSTA. — *Dagli atti in possesso di questo Ministero non risulta che il detenuto Guido Borio od altri ristretti abbiano subito maltrattamenti ad opera del personale di custodia della casa circondariale di Cuneo; né le indagini esperite dal competente ispettorato distrettuale hanno evidenziato, allo stato, responsabilità di operatori penitenziari.*

Per altro, poiché sui fatti oggetto dell'interrogazione risulta essere in corso una istruttoria penale di competenza della locale pretura, questa Amministrazione, ove emergessero comportamenti illeciti di personale dipendente, non mancherà di perseguire anche disciplinarmente eventuali responsabili.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

la legge 10 luglio 1984, n. 301, stabilisce le norme di accesso alla dirigenza statale, prevedendo prove altamente selettive, quali i concorsi speciali per esami e i corsi concorsi della durata di sei mesi, da espletarsi anche da parte di funzionari di età avanzata, ma di sperimentato senso del dovere e di indiscussa professionalità, non più però pronti a sostenere prove di esami a contenuto in massima parte teorico;

la legge 17 febbraio 1985, n. 19 (articolo 1-bis) statuisce invece per il personale del Ministero dell'interno, in deroga

alla normativa citata della legge n. 301, la possibilità di accesso ai numerosi posti di dirigente col solo corso di tre mesi —

se, tenuto conto delle accresciute responsabilità di tutti i funzionari direttivi dello Stato, per assicurare una parità di trattamento, ritenga possibile una rideterminazione delle piante organiche dirigenziali di tutti i Ministeri, con l'ampliamento dei posti previsti di primo dirigente e di dirigente superiore, come realizzato peraltro per gli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro dalla legge 7 agosto 1985, n. 427, e la previsione poi di norme di accesso alla dirigenza più consone a chi ha già sostenuto prove selettive di concorso per l'accesso in carriera e non dispone di tempo per approfondire conoscenze giuridiche universitarie se impegnato concretamente nei compiti di istituto, norme di accesso quali ad esempio il solo corso teorico-pratico di tre mesi, così come previsto per il personale del Ministero dell'interno.

(4-12878)

RISPOSTA. — *In ordine alla richiesta di ampliamento delle piante organiche per i posti di primo dirigente e di dirigente superiore in tutte le amministrazioni dello Stato contenuta nell'interrogazione, si fa rilevare che essa, almeno nella situazione attuale, appare del tutto improponibile.*

Infatti, poiché il vigente ordinamento (quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748) prevede — come è noto — una precisa corrispondenza tra organici dirigenziali e posti di funzione, non si comprende come si possa dare luogo ad un aumento di questi ultimi in modo indiscriminato, senza che siano prioritariamente individuate le eventuali nuove funzioni da svolgere.

D'altra parte, un semplice aumento degli organici dirigenziali comporterebbe da un lato un consistente aggravio di spesa per l'erario e dall'altro una suddivisione delle attuali funzioni dirigenziali tra un numero maggiore di dirigenti, con evidenti gravi conseguenze sulla funzionalità degli uffici statali.

Relativamente alla proposta concernente la possibilità di prevedere per l'accesso alla dirigenza statale il solo sistema dello scrutinio per merito comparativo, sia pure seguito da un corso di tre mesi, si ricorda che le norme introdotte dalla recente legge 10 luglio 1984, n. 301, realizzano un equilibrio tra i differenti meccanismi concorsuali ivi previsti.

Tali norme, prevedono un sistema articolato su tre differenti tipi di concorso, tengono infatti conto sia dei diversi livelli di preparazione, e di esperienza delle varie categorie e classi di aspiranti, sia dell'esigenza — per l'Amministrazione ritenuta prioritaria — di assicurare una rigorosa selezione ed una formazione adeguata dei futuri dirigenti.

Lo scrutinio per merito comparativo invece, soprattutto se costituisce l'unico sistema di accesso alla dirigenza, non è affatto idoneo ad assicurare — come il Dipartimento della funzione pubblica ha più volte avuto occasione di osservare — un'obiettiva e rigorosa selezione dei candidati.

Il Ministro della funzione pubblica: GASPARI.

ALAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che l'interrogazione presentata l'11 luglio 1985 n. 4-10451 ancora non ha avuto risposta —:*

in aggiunta a quanto esposto, quale sia l'orientamento del ministro, in relazione ad un eventuale progetto di prolungamento dell'attuale autostrada A 29 nel tratto della statale che va da Mazara del Vallo a Marsala;

se non si ravvisi l'opportunità, nel collegamento tra le due località, attualmente assicurato dalla S.S. n. 115, di allargare la sede stradale di almeno m. 1,5 nei due sensi della carreggiata, come già avvenuto da più di un decennio, per il tratto che interessa Marsala-Trapani;

inoltre, se non si ravvisi, altresì, la necessità da parte dell'ANAS, nel tratto in cui attualmente sono stati ultimati i lavori per il raccordo dell'autostrada A 29

con la sopraelevata, che va al porto di Mazara del Vallo, di predisporre, urgentemente e senza ulteriore colpevole indugio, una adeguata segnaletica per scongiurare possibili incidenti che, solo per fortuna, fino ad oggi non si sono verificati.

(4-11447)

RISPOSTA. — *I lavori relativi al prolungamento dell'attuale autostrada A 29 da Mazara del Vallo a Marsala sono stati previsti nel piano decennale di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531, al fine di collegare i due terminali da Birgi a Mazara del Vallo della medesima A 29 realizzando così la tangenziale a Marsala, per un importo presunto di lire 190 miliardi.*

Circa i lavori per il raccordo della citata autostrada A 29 con il porto di Mazara del Vallo si porta altresì a conoscenza che tali lavori, anche per quanto riguarda quelli svoltisi sulla strada statale n. 115, sono stati ultimati e tutta la segnaletica è già in opera ed in grado di dare agli utenti messaggi sufficienti ad evitare incidenti.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

ALPINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con il 1° gennaio 1985 sono entrati in vigore i nuovi redditi dominicali ed agrari per i terreni e i nuovi redditi catastali per i fabbricati;

tali nuovi redditi che hanno come riferimento il 1979, sono stati pubblicati, provincia per provincia, su varie *Gazzette ufficiali*, nel dicembre del 1984;

la stampa non ha dato alcuna notizia in merito a questi importantissimi aggiornamenti dei redditi degli immobili relativi a terreni e fabbricati;

gli uffici catastali non sono in grado di fornire agli interessati i certificati catastali, con i redditi aggiornati, sia dei terreni che dei fabbricati e ciò per l'ormai cronico caos che si registra da anni e

ulteriormente verificatosi a seguito dell'entrata in vigore della legge relativa al condono edilizio;

è prossima la scadenza della presentazione del modello 740 relativo ai redditi conseguiti nel 1985 —

se non ritenga opportuno, nell'interesse dei contribuenti e degli uffici catastali, prendere iniziative, fin d'ora, per un congruo rinvio dei termini di scadenza della DU relativa all'anno 1985 al fine di dar modo ai contribuenti interessati di poter entrare in possesso dei nuovi redditi catastali; nello stesso tempo, disporre una nuova organica massiccia pubblicazione delle *Gazzette ufficiali* con diffusione delle stesse tramite le edicole dei giornali; in alternativa autorizzare i contribuenti interessati che anche per l'anno 1985 possano indicare nelle loro dichiarazioni i redditi catastali del 1984 rivalutati con adeguati coefficienti. (4-11904)

RISPOSTA. — *Il problema a cui l'interrogante fa riferimento può ritenersi superato alla luce dell'articolo 2 — primo comma — del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, che dispone lo slittamento al 1° gennaio dell'anno 1987 della data da cui hanno effetto le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni.*

Conseguentemente, i redditi suddetti continuano a determinarsi mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo nei valori fissati nel periodo 1937-1939 e rivalutando le rendite catastali così calcolate con il coefficiente di aggiornamento stabilito ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

CARLOTTO, BALZARDI E RABINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

l'articolo 133 lettera a) del TUFL 14 settembre 1931, n. 1175, occupandosi dell'imposta sui cani prevede l'esenzione per « i cani adibiti alla guida dei ciechi, al

trasporto dei mutilati poveri, alla custodia degli edifici rurali e del gregge »;

in sede interpretativa di tale norma, alcuni comuni accordano l'esenzione *de quo* ai soli cani adibiti a custodia di edifici rurali con gregge ritenendo i due sostantivi — edifici e gregge — collegati, mentre altri accordano l'esenzione sia ai cani adibiti alla custodia di edifici rurali, sia a quelli adibiti alla custodia del gregge, indipendentemente dalla circostanza che edificio e gregge siano uniti o no;

da tale incertezza interpretativa originano disparità applicative inopportune ed illegittime —

se non intende assumere iniziative per chiarire inequivocabilmente la portata del dettato legislativo in ordine alla questione sopraprospettata. (4-11129)

RISPOSTA. — *Il problema a cui si riferisce l'interrogante deve ritenersi superato, atteso che l'imposta sui cani è stata abolita, con effetto dal 1° gennaio 1986, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, in correlazione con l'istituzione della tassa sui servizi comunali.*

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

CHERCHI, COCCO, MACCIOTTA, MACIS E BIRARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di ampliamento della strada statale « Iglesiente » (Cagliari);

constatato che gli stessi lavori procedono con esasperante lentezza, da oltre un decennio, e che il preesistente tracciato, insufficiente a smaltire il volume di traffico del bacino interessato e fatiscente perché non sottoposto alla necessaria manutenzione, è divenuto causa di frequenti incidenti, anche mortali —:

1) se ritenga « normali » i ritmi di avanzamento dei lavori di cui sopra, tenuto conto che interessano un percorso di poco più di 50 chilometri, su un territorio interamente pianeggiante;

2) se non reperi necessario un suo urgente intervento presso l'ANAS, perché si ponga fine a questa indecente situazione, completando i lavori nei tempi tecnici strettamente necessari. (4-05723)

RISPOSTA. — *Il progetto per il completamento della strada statale n. 130 Igesiente venne predisposto in data 27 giugno 1981, esaminato dal consiglio di amministrazione dell'ANAS in data 16 dicembre 1981, e successivamente approvato, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, nell'anno successivo.*

L'importo del progetto ammontava a lire 10 miliardi e 980 milioni delle quali lire 7.255.500.000, per lavori a base d'asta e lire 3.724.500.000 per somme a disposizione.

La licitazione privata per l'affidamento di detti lavori venne esperita in data 12 aprile 1983 e la relativa aggiudicazione venne operata per l'importo di lire 6.257.868.750, al netto del ribasso del 13,75 per cento.

A seguito di tale aggiudicazione, le conseguenti operazioni di consegna venivano formalizzate con verbale in data 21 luglio 1983.

Il termine per l'ultimazione dei lavori rimaneva fissato al 2 agosto 1985 comprensivo delle sospensioni ordinate.

In data 10 ottobre 1983 il contratto per la disciplina dei lavori veniva approvato e le relative somme occorrenti definitivamente impegnate.

In data 20 novembre 1984 veniva redatta una perizia suppletiva ed in seguito all'approvazione di detta perizia e di altra successiva di completamento il termine di ultimazione è ora contrattualmente previsto per il prossimo luglio 1986.

I lavori di cui trattasi procedono con regolarità ed a tutt'oggi hanno raggiunto la percentuale dell'80 per cento dell'importo progettuale complessivo.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

CORSI E FRANCHI ROBERTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il raccordo autostradale Firenze-Siena costituisce l'arteria più importante nei collegamenti tra le città di Siena e Grosseto con il capoluogo toscano l'Auto-sole;

i limitati interventi manutentori effettuati dal Compartimento ANAS per la Toscana su detto raccordo risultano insufficienti e inadeguati alle necessità;

la situazione di progressivo degrado, con il passare degli anni e con il continuo aumento dei volumi di traffico, ha assunto aspetti di notevole gravità e pericolosità a causa della vastità dei danneggiamenti della sovrastruttura stradale;

le già precarie condizioni sopraesposte si sono ulteriormente aggravate a seguito delle nevicate e soprattutto delle gelate eccezionali verificatesi nel decorso mese di gennaio del corrente anno, talché le obiettive situazioni di pericolo, evidenziate dai numerosi segnali disseminati lungo tutto il raccordo, risultano evidenti e di sicuro nocimento per la sicurezza e la fluidità del traffico veicolare —:

se non ritenga:

urgente ed indispensabile provvedere al ripristino totale della sovrastruttura stradale del raccordo autostradale Firenze-Siena;

alla luce di semplici considerazioni economiche e per garantire la continuità del traffico non ritenga opportuno, oltre che necessario, che sia fatto ricorso a tipi di intervento basati sulla « rigenerazione » degli strati bituminosi della pavimentazione e l'impiego di macchinari e tecnologie di alta specializzazione in grado di compiere i lavori in tempi brevissimi e comunque tali da non danneggiare, in questo periodo, i crescenti flussi turistici di traffico;

se non ritenga ricorrano, nel caso specifico, gli estremi della eccezionale urgenza che richiedano procedure accelerate adeguate per la risoluzione della grave situazione.

(4-10205)

RISPOSTA. — *Per il ripristino della sovrastruttura stradale degradata in tratti saltuari lungo il raccordo Siena-Firenze, è stato redatto l'apposito progetto che prevede interventi di fresatura e rigeneratura della pavimentazione esistente e di successiva distesa di manto di usura su superfici rispettivamente corrispondenti a circa il 25 per cento e l'80 per cento della superficie totale dell'arteria.*

Tale progetto, dell'ammontare complessivo di lire 8.335.520.000 di cui lire 6 miliardi e 600 milioni per lavori, sarà sottoposto all'esame e parere del competente organo consultivo dell'ANAS appena verranno a concretizzarsi le reali possibilità di finanziamento dell'opera.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

CUFFARO, BARACETTI, GASPAROTTO E POLESELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e delle finanze.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che l'intendente di finanza di Trieste, sostenendo che un ricorso in lingua slovena « non può assumere rilevanza ai fini della prosecuzione dell'iter contenzioso nella considerazione che non si rinvergono attualmente nell'ordinamento giuridico italiano norme che obblighino le pubbliche autorità che operano nella provincia di Trieste alla ricezione di atti redatti da cittadini italiani in una lingua diversa da quella italiana » ha proceduto con propria ordinanza del 20 maggio 1985, numero 65257/54141/C — anno 1982 — VII come se il ricorso di cui sopra non fosse stato mai presentato.

Poiché la decisione contrasta patentemente con il dettato della nostra Costituzione, con gli impegni assunti dalla Repubblica italiana con la firma dello Statuto speciale del 5 ottobre 1954 e riconfermati con la firma del trattato italo-iugoslavo del 10 novembre 1975 (ratificato con la legge 14 marzo 1977, n. 73) nonché con l'orientamento costante del Governo come risulta dalla circolare del commissario generale del Governo 28 feb-

braio 1959, n. 97/59, dalla circolare del commissario di Governo nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 26 giugno 1970, numero 447/70, dalle risposte date il 23 gennaio 1970 e il 14 luglio 1970 alle interrogazioni presentate alla Camera dei deputati con i numeri 4-08825 e 4-12468, orientamento fatto proprio dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 28 dell'11 febbraio 1982, si chiede al Presidente del Consiglio e ai ministri interessati quali immediati interventi intendono compiere per garantire una volta per tutte l'attuazione concreta di un fondamentale diritto dei cittadini italiani di lingua slovena, costituzionalmente e internazionalmente sanciti (non si può fare a meno di richiamare la gravità, rilevata dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza sopra menzionata, della carenza che si è venuta a determinare per il mancato adempimento, da parte del Governo, di quanto il Parlamento ha stabilito all'articolo 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73), e delle loro stesse direttive agli uffici periferici.

(4-11228)

RISPOSTA. — L'ordinanza dell'intendente di finanza di Trieste, cui si riferiscono gli interroganti, è stata emessa in quanto l'Amministrazione delle finanze ha ravvisato che nel nostro ordinamento interno non si rinvengono norme che prevedano, in modo inequivocabile, l'obbligo di traduzione degli atti destinati ad appartenenti alle popolazioni stesse di redigere e presentare, in lingua slovena, ai locali uffici finanziari atti concernenti la materia tributaria.

Pertanto, detta Amministrazione non ha ritenuto — come nel caso in questione — di intraprendere alcuna iniziativa circa la traduzione in sloveno degli atti rientranti nella sua competenza.

Ritengo di soggiungere che il Governo ha da tempo alla sua attenzione, per ogni necessario approfondimento, anche con un confronto aperto e sereno con le forze politiche, le istituzioni e le espressioni delle popolazioni locali, il problema dello status, nei suoi vari aspetti, dei gruppi minoritari sloveni del Friuli-Venezia Giulia.

Lo scopo fondamentale è quello di configurare soluzioni giuste ed equilibrate che tengano anche conto di tutte le disposizioni comunque adottate e tuttora in vigore, individuate con ogni precisione.

Il Ministro per gli affari regionali: VIZZINI.

DANINI, RONZANI, SANLORENZO E MIGLIASSO. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

il piano regolatore recentemente approvato dal comune di Novara prevede la localizzazione in zona « Boschetto » del Centro intermodale delle merci, nel cui ambito è da prevedere logicamente la collocazione degli uffici doganali e i relativi servizi;

il sindaco della città di Novara attraverso dichiarazioni sia in sede di consiglio comunale che attraverso comunicazione alla stampa ha affermato che: risulta che il direttore degli uffici doganali ha recentemente chiesto al Ministero il trasferimento degli uffici dalla sede attuale di via San Francesco d'Assisi in via Fauser n. 15 sempre nella città di Novara ed inoltre risulta che l'Intendenza di finanza abbia chiesto alla Direzione generale il trasferimento degli uffici in una località del comune di San Pietro Mossezso;

il piano regolatore del comune di Novara prevede per l'edificio di via Fauser n. 15 il vincolo ad area produttiva-industriale, quindi un uso diverso da quello ipotizzato dagli uffici doganali;

se queste notizie corrispondono al vero, ci si trova di fronte a fatti di eccezionale gravità in quanto non ci si muove nell'ambito di una razionalizzazione di servizi, in un quadro organico, tra il Centro intermodale merci e uffici doganali e relativi servizi, ma al contrario ci si trova di fronte a operazioni poco nobili che tendono a favorire operazioni di carattere speculativo di valorizzazione di fabbricati e aree circostanti queste loca-

lizzazioni e in netto contrasto con lo studio della « Transistem » predisposto dal consiglio comunale di Novara —:

se è a conoscenza di iniziative intraprese dal direttore dell'ufficio doganale e dell'Intendenza di finanza di Novara per le rilocalizzazioni delle loro sedi;

se non ritiene necessario e urgente un intervento che ponga fine a intenzioni o volontà indubbiamente discutibili sul piano della correttezza dell'uso della spesa pubblica, o comunque a voci e dichiarazioni che tendono a screditare la pubblica amministrazione;

se non ritiene del tutto logico e naturale che gli uffici doganali e i rispettivi servizi, debbano essere insediati nella zona del Centro intermodale delle merci, prevista dal piano nazionale dei trasporti e quindi promuovere iniziative urgenti e concrete che si muovano in queste direzioni. (4-10571)

RISPOSTA. — *La dogana di Novara è attualmente ubicata in locali siti in tre stabili diversi di cui uno di proprietà del comune di quella città, concesso in uso gratuito all'Amministrazione finanziaria in forza di una convenzione risalente all'anno 1888.*

La vetustà degli edifici, tutti bisognosi di opere di rifacimento, la carenza delle strutture e dei piazzali antistanti, indispensabili per snellire l'incremento dei traffici doganali, nonché la dislocazione stessa della sede, certamente non confacente ad un ufficio doganale, hanno fatto sorgere da tempo il problema di una sistemazione funzionale.

A ciò deve aggiungersi la richiesta, avanzata dal comune di Novara, di restituzione dei locali di sua proprietà per destinarli a supporto del proprio contiguo Centro elaborazione dati, in cambio della totale assunzione a suo carico dell'onere derivante dall'affitto di altra idonea sede.

Detti locali dovrebbero essere rilasciati in tempi brevissimi per consentire la continuazione dei lavori di rifacimento, già ultimati in una parte dell'edificio, la cui so-

spensione per il mancato sgombero, comporterebbe un notevole danno economico per il comune.

Accantonate le ventilate possibilità di sistemazione della dogana nel palazzo ex INAIL prima ed in quello ex ENPI poi, perché l'uno bisognoso di ingenti opere di ristrutturazione e l'altro impraticabile per il mancato consenso da parte del Ministero del tesoro, è apparsa, quale unica soluzione al momento esistente oltre che concretamente realizzabile anche se non pienamente rispondente alle necessità della dogana in parola, la proposta della società Pargking di trasferire la sede degli uffici doganali nei manufatti di sua proprietà dotati di piazzale di circa metri quadrati 2 mila, in zona Boschetto, sita in prossimità dello svincolo autostradale e del raccordo ferroviario.

Tale ubicazione, caldeggiata sia dagli organi locali che dagli operatori economici (in senso favorevole si sono, infatti, dichiarati la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'associazione degli industriali ed il comitato degli spedizionieri doganali) potrebbe risolvere i molteplici problemi della dogana di Novara, in attesa che venga realizzato nelle vicinanze della località Boschetto, il Centro intermodale merci; essa, inoltre, non comporta per l'erario spesa alcuna per la disponibilità, espressamente ribadita dall'amministrazione comunale, di accollarsi l'intero canone locativo.

Ciò premesso si precisa che né il direttore degli uffici doganali né l'intendenza di finanza di Novara hanno avanzato richiesta di trasferire la sede della dogana in una località del comune di San Pietro Mosezzo (Novara). L'anzidetta intendenza si è semplicemente limitata ad inoltrare, per competenza, alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette la proposta avanzata dall'impresa Franco Montipò di sistemare la dogana più volte menzionata in proprie strutture site nella località dianzi citata, poco distante dall'uscita del casello autostradale di Agognate.

Nessuna iniziativa, infine, neppure come mera ipotesi di studio, è stata assunta per

la ricollocazione dell'intendenza di finanza, che ha attualmente sede in un immobile demaniale.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

DEL DONNO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se è possibile dare sollecito corso alla pratica di pensione marittima del signor Felice De Candia nato a Molfetta (Bari) il 16 marzo 1946, ivi dimorante in via Lamarmora n. 11, dichiarato permanentemente non idoneo ai servizi di bordo; l'interessato è privo di beni e si trova quindi in condizioni economiche precarie. (4-11947)

RISPOSTA. — *È stato riconosciuto al signor Felice De Candia il diritto ad ottenere la pensione marittima di invalidità a decorrere dal mese di agosto 1985 e, che, attualmente si sta provvedendo alle operazioni elettrocontabili necessarie per la liquidazione della stessa all'interessato.*

L'Istituto ha, altresì, precisato di aver concesso al signor De Candia, un acconto sulle spettanze maturate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

FANTÒ. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

numerosi coltivatori attendono da oltre trenta anni la sdemanializzazione di un relitto fluviale di 166 ha sulla sponda destra del torrente Allaro nel comune di Caulonia (Reggio Calabria), che hanno trasformato con un lavoro duro e immani sacrifici;

a nulla sono valse finora le richieste ripetutamente avanzate presso l'amministrazione centrale e periferica dello Stato;

da informazioni fornite dall'Intendenza di finanza di Reggio risulta che per sbloccare una vicenda così annosa

siano state avanzate al Ministero le seguenti richieste: a) sclassifica dell'intera superficie; b) possibilità di vendita dei lotti a trattativa privata; c) possibilità di vendere al prezzo relativo al solo suolo, riconoscendo il diritto alle miglorie ai coltivatori;

si è verificata una iniqua sperequazione perché ad alcuni coltivatori già da tempo è stata concessa l'assegnazione definitiva dei lotti, mentre viene incomprensibilmente negata ad altri che pure hanno puntualmente pagato il canone di concessione;

invece di avviare una soluzione positiva della questione, in data 20 dicembre 1984 vi è stata una ingiunzione dell'Ufficio del registro di Locri (Reggio Calabria) di pagamento di un canone quasi quintuplicato, appesantito dalla richiesta di pagamento di esosi interessi pregressi, quando le responsabilità non ricadano sui coltivatori che, avendo fatto richiesta di pagamento dei canoni più volte all'Intendenza di finanza e all'Ufficio del registro di Locri, si sono sentiti rispondere che gli avvisi di pagamento non erano ancora pronti —:

se e come ritengano di intervenire con urgenza per risolvere positivamente una questione che interessa tanti coltivatori che hanno saputo in tanti anni trasformare e rendere produttivo un arenile sabbioso e fangoso;

se ritengano di dover accogliere le richieste avanzate dall'Intendenza di finanza;

se inoltre, ritengano di dover accertare il motivo di assurdi ritardi e di sperequazioni di trattamento tra coltivatori che si sono trovati in analoghe posizioni, promuovendo magari una indagine amministrativa;

se infine non ritengano di dover riesaminare la recente ingiunzione di pagamento emessa dall'Ufficio del registro di Locri, per la sua palese ingiustizia, e per la sua sostanziale illegittimità. (4-07548)

RISPOSTA. — *Per effetto dei decreti ministeriali del 30 dicembre 1960, n. 1986, del 24 gennaio 1961, n. 275, vennero trasferiti dal demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato due relitti fluviali, della superficie rispettivamente di metri quadrati 6.040 e 105.520, ricadenti alla destra del fiume Allaro in comune di Caulonia (Reggio Calabria).*

In seguito a lavori di arginatura interessanti entrambi i menzionati relitti l'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria ha proceduto ad apposito rilievo tacheometrico, dal quale è risultato che il comprensorio estromesso dalle pertinenze idrauliche, a seguito delle costruzioni di dette arginature, è di metri quadrati 166.020 contro i metri quadrati 111.560 costituenti le due aree sclassificate, con un differenziale di metri quadrati 54.460 non classificati.

Si rende necessaria, quindi, l'emanazione di un decreto di rettifica della superficie già scassificata e ne consegue che le istanze di acquisto a trattativa privata dei lotti, in cui è stato di fatto suddiviso il menzionato comprensorio, avanzate dai rispettivi occupanti, per altro in gran parte abusivi, potranno essere esaminati solo dopo l'avvenuta emanazione del menzionato provvedimento di rettifica e sempreché sussistano tutti quei presupposti soggettivi necessari perché possa farsi ricorso, per l'alienazione dei lotti, al sistema della trattativa privata.

Per quanto attiene, infine, alle richieste di pagamento delle indennità di occupazione, risulta secondo quanto comunicato dalla competente Direzione generale, che le medesime sono state determinate con criteri di particolare moderazione e che alcuni occupanti hanno già ottemperato al pagamento, senza muovere eccezioni.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

LOPS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che il signor Falco Giuseppe nato a Corato il 16 marzo 1926 ed ivi residente in via Don Minzoni 155, dipendente del comune di Corato con qualifica di messo usciere, in virtù della

legge 7 febbraio 1979, n. 29, in data 23 marzo 1979, ha fatto domanda per la ricongiunzione dei periodi assicurativi avendo lo stesso lavorato presso l'industria privata e fatto anche versamento di contributi assicurativi volontari, essendo trascorso un tempo abbastanza lungo —

quali iniziative intenda prendere per un sollecito disbrigo della stessa.

(4-11262)

RISPOSTA. — *Quest'Amministrazione ha riliquidato in favore del signor Giuseppe Falco la pensione ordinaria nella misura di annue lorde lire 3.151.500 a decorrere dal 25 settembre 1982, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione di un servizio ulteriore, pari a cinque anni, otto mesi e 16 giorni, ricongiunto ex lege n. 29 del 1979, ed il cui provvedimento è stato adottato contestualmente a quello relativo al trattamento di quiescenza, con onere in corso di determinazione.*

Appena ultimati, gli atti di conferimento e di pagamento della pensione saranno spediti, rispettivamente, al comune di Corato (Bari) ed alla direzione provinciale del Tesoro di Bari.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

MACERATINI, RAUTI E FINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

alla Mossi e Ghisolfi di Anzio numerosissimi lavoratori sono stati posti in cassa integrazione da circa un anno;

nonostante il lungo tempo trascorso, l'INPS non ha ancora provveduto a corrispondere ai lavoratori le indennità spettanti —

le ragioni del grave ritardo sopra menzionato e quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere per fare in modo che ai lavoratori della Mossi e Ghisolfi in cassa integrazione vengano immediatamente corrisposte dall'INPS le somme loro spettanti. (4-12639)

RISPOSTA. — Secondo quanto comunicato dall'INPS, si informa che la sede provinciale di Roma dell'Istituto ha liquidato, nel novembre 1985, con pagamento diretto ai lavoratori della Mossi e Ghisolfi di Anzio le indennità di integrazione salariale straordinaria relative al periodo 1° gennaio-5 maggio 1985.

Per quanto riguarda il periodo successivo a tale data, si fa presente che con provvedimento del novembre 1985 è stata disposta, in favore dei dipendenti della suddetta azienda, la proroga del trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 4 agosto 1985.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

MATTEOLI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere:

i motivi per cui il militare Nottoli Angelo che presta servizio di leva in qualità di autiere, presso la caserma Ciarpoglini-via Zenzalino Sud-Budrio (Bologna) viene trattenuto in servizio nonostante, in data 13 dicembre 1984, abbia riportato in un incidente la frattura della base cranica;

perché lo stesso viene sottoposto a servizi pesanti, non è stato mai inviato in licenza e nonostante una sua richiesta non sia stato sottoposto a visita medica.

(4-09634)

RISPOSTA. — Il militare Angelo Nottoli — inviato in osservazione nell'aprile del 1985 per peggiorato trauma cranico — venne giudicato idoneo al servizio militare dall'ospedale militare di Chieti, che, per altro, ne declassificò il profilo sanitario.

Tale idoneità fu confermata in ulteriori visite, effettuate dagli organi sanitari del corpo di appartenenza, che trovarono il militare in ottime condizioni generali.

Nel giugno dell'anno 1985, al termine di impegni operativi ed addestrativi della compagnia nella quale è inquadrato, il soldato

Nottoli ha fruito di una licenza breve di giorni 5 più 1.

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

MAZZONE, ABBATANGELO E FLORINO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere:

i motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi di lavoro prevista dalla legge 72/79 n. 29 presentata da Tabacchi Giovannina in Sacco Comis nata a Pieve di Cadore il 25 settembre 1948 e residente in Frazione Sottocastello in via della Chiesa, 3 (Pisa);

se non ritenga di dover intervenire al fine di sollecitare l'iter della pratica in oggetto attivata dalla interessata con domanda del 13 marzo 1980 inoltrata all'INPS di Belluno e da quest'ultimo trasmessa al Ministero del tesoro-Direzione generale istituti di previdenza CPDEL l'8 aprile 1980.

(4-11547)

RISPOSTA. — Quest'amministrazione, per poter dar corso alla domanda di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979, presentata dalla signora Giovannina Tabacchi, con nota dell'11 dicembre 1985 numero 7674715/246204 ha chiesto alla sede INPS di Milano il prospetto dei contributi che risultano versati presso quella gestione per i periodi richiesti.

Tale istruttoria è stata disposta in quanto la sede INPS di Belluno ha comunicato che la signora Tabacchi non risulta titolare di posizione contributiva.

Si assicura, comunque, l'interrogante che quest'Amministrazione, appena in possesso del documento predetto, provvederà a mezzo procedura meccanografica alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

MENNITTI, CIOCIA, SARLI E MARZO.
— Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere — premesso che

l'associazione sportiva Buen Cafè Brindisi ha disputato il campionato nazionale di serie C/1 di pallacanestro, girone D, vincendo 27 delle 30 gare e concludendolo al primo posto in classifica, con otto punti di vantaggio sulla seconda classificata, dodici sulla terza e sedici sulla quarta (prime quattro classificate ammesse ai *play off* per la promozione in serie B);

la stessa AS Buen Cafè ha successivamente vinto sul campo due delle tre gare dei *play off*;

l'associazione sportiva Gioventù Monte di Procida (quarta classificata nella prima fase) ha prodotto ricorso avverso il risultato della ultima decisiva gara dei *play off* (conclusasi a favore del Buen Cafè) appellandosi ad irregolarità dovute al mancato funzionamento delle apparecchiature elettroniche di segnalazione dei 30", circostanza che gli arbitri avevano risolto attuando un adeguato sistema di segnalazione a voce ed avendo pertanto ritenuto che sussistevano tutte le condizioni perché la gara avesse regolare svolgimento;

la Commissione giudicante nazionale della FIP, in parziale accoglimento del ricorso, aveva disposto la ripetizione della gara;

la Corte federale della stessa FIP, in accoglimento totale dell'ulteriore ricorso della AS G. Monte di Procida e rigettando quello proposto dalla AS Buen Cafè Brindisi, ha disposto la omologazione del risultato di 2 a 0 a favore del Monte di Procida;

la decisione inappellabile della CF sovverte ogni principio di giustizia, sia sportiva che ordinaria, addebitando oggettivamente ad una società (l'AS Buen Cafè Brindisi) le più gravi responsabilità in ordine ad un evento documentatamente verificatosi « per cause di forza

maggiore » e penalizzandola *in toto* per le decisioni degli arbitri, ritenute non perfettamente conformi al regolamento;

infine, la decisione della CF è totalmente difforme (nello spirito, nella sostanza e negli effetti) al provvedimento adottato dalla stessa FIP in occasione della disputa della gara di campionato Monte di Procida-Buen Cafè Brindisi del 17 novembre 1984, con cui fu disposta la ripetizione della stessa gara a causa dell'inefficienza dei tabelloni elettronici di segnalazione e della impossibilità (in effetti mai dimostrata) di rimetterli per tempo in efficienza e di reperire altro campo di gioco —:

se non ritenga necessario ed indifferibile intervenire per salvaguardare gli interessi economici delle società e quelli sportivi e morali di intere comunità. La formula dei *play off* (come rilevato dalla maggior parte degli esperti e dei tecnici e dalla totalità dei dirigenti sportivi) applicata ai vari campionati di pallacanestro, anche minori, rappresenta una grave struttura che altera profondamente gli autentici valori tecnici e sportivi, determinandone a volte (come nel caso innanzi esposto) un totale ed ingiusto sovvertimento;

se non ritenga necessario intervenire per chiarire come possa essere applicato il regolamento in maniera così clamorosamente difforme per due casi analoghi, producendo conseguenze e danni gravissimi, se non irreparabili, a carico di una società che ha profuso ingenti mezzi finanziari e si vede defraudata del risultato sportivo regolarmente e meritatamente conseguito sul campo. (4-10084)

RISPOSTA. — *L'attività sportiva, in ragione della sua specialità, è interamente disciplinata da norme che traggono origine e forza dagli statuti e regolamento delle varie federazioni preposte alle singole discipline sportive.*

Così, lo statuto della FIP (Federazione italiana pallacanestro) disciplina dettagliatamente le norme a tutela di diritti degli associati garantendo:

1) la impugnabilità innanzi agli organi di giustizia federale di tutti i provvedimenti adottati dai vari organi della FIP con eccezione delle delibere del consiglio federale che, per statuto, hanno valore normativo;

2) l'individuazione di un giudice federale (nella stragrande maggioranza si tratta di organi collegiali) competente a decidere le varie controversie, individuabile secondo i criteri astratti della competenza per materia e per territorio (i criteri sono analoghi a quelli previsti dalle vigenti norme statali);

3) l'imparzialità e inamovibilità delle persone nominate alle funzioni di giudice federale durante tutto il periodo del mandato, persone scelte tra avvocati e magistrati, ordinari e amministrativi, appassionati dello sport della pallacanestro (l'attività viene svolta a titolo gratuito);

4) il rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle parti innanzi al giudice (anche quando una di esse è un organo della FIP ad esempio l'ufficio inchieste);

5) il doppio grado di giudizio.

Ciò premesso va ricordato che il regolamento esecutivo della FIP disciplina in maniera compiuta tutti gli obblighi ai quali siano tenute le società in relazione al campo di gioco, stabilendo quali siano le sanzioni in caso di inosservanza.

Infatti, in base ai principi generali vigenti in tutti gli ordinamenti sportivi, la società che ospita una gara di un qualsiasi campionato è tenuta a mettere a disposizione un impianto conforme alle norme regolamentari e pienamente efficiente. Ciò a garanzia dei diritti di tutte le società partecipanti, per il rispetto della par condicio e della regolarità dei campionati.

Secondo la normativa vigente l'apparecchiatura che segnala il decorrere del tempo di 30 secondi, entro il quale ciascuna squadra in possesso di palla deve effettuare un tiro a canestro, è essenziale per la regolarità delle gare e nessuna norma attribuisce agli arbitri o ai partecipanti alle gare il potere di derogarvi.

L'articolo 81 del regolamento poi precisa al secondo e terzo comma quanto segue: qualora prima dell'orario di inizio di una gara l'arbitro accerti l'esistenza di gravi irregolarità di campo non immediatamente eliminabili o la mancanza di attrezzatura essenziale per la disputa di una gara, non la farà disputare e la squadra ospitante sarà dichiarata perdente per 0-2. Nel caso di irregolarità immediatamente eliminabili l'arbitro è tenuto a fissare un termine sufficiente, ma perentorio, entro il quale la società ospitante possa eliminare le accertate irregolarità.

Premesso quanto sopra, in occasione della partita Buen Cafè Brindisi contro la Associazione sportiva gioventù Monte di Procida, valevole quale terza gara dei play off per accesso alla serie B maschile, gli arbitri hanno concesso termine, su richiesta della società ospitante per eliminare il guasto riscontrato, prima dell'inizio della gara all'impianto segnalatore del decorrere dei trenta secondi. Scaduto il termine fissato, gli arbitri hanno fatto disputare la gara nonostante il reclamo della società sportiva Gioventù Monte di Procida ed il disposto dell'articolo 81 del regolamento esecutivo già citato.

La decisione del giudice di appello è quindi perfettamente conforme al regolamento, ben noto a tutte le squadre partecipanti, ed è stata adottata dopo che le parti hanno esposto le loro ragioni a mezzo dei propri legali.

Per quello che riguarda l'altra decisione adottata dagli organi giudicanti della FIP in occasione di un fatto simile, riscontrato prima della gara Monte di Procida-Brindisi del 17 novembre 1984, va precisato che secondo le vigenti norme, quando si verifici un impedimento per causa di forza maggiore, la società che ne abbia interesse debba chiedere il riconoscimento della causa di forza maggiore secondo i termini e nei modi previsti dal regolamento esecutivo.

Mentre perciò per i fatti verificatisi a Monte di Procida in occasione della gara del 17 novembre 1984 la società ospitante aveva richiesto il riconoscimento della causa di forza maggiore, nel caso della

gara disputatasi nel maggio 1985, la società sportiva Buen Cafè Brindisi non ha richiesto il riconoscimento della causa di forza maggiore ma ha ritenuto, e il giudizio della società ospitante è assolutamente discrezionale e quindi insindacabile da parte degli organi della FIP, di poter riparare il guasto entro i termini da lei stessa indicati e assegnati dagli arbitri.

Per quello che riguarda infine le critiche che vengono mosse alla formula dei play off la FIP da molti anni e per prima in Italia, ha avuto unanimi consensi, tanto che detta formula, che garantisce nell'arco di tutto l'anno sportivo la parità competitiva e l'interesse dei campionati, è stata recepita anche da altri sports quali il rugby, la pallanuoto, la palla a volo.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo:
FARAGUTI.

PAGANELLI E CARLOTTO — Al Ministro dei lavori pubblici — Per sapere — premesso che

risulta essere stata perfezionata tra Ministero e regione Piemonte la relativa convenzione per opere stradali da realizzarsi nella regione;

tra queste è inserita la variante di Montà sulla statale 29 nel tratto Alba-Torino;

detta variante è vivamente attesa dalle popolazioni ed operatori della zona perché avvicina, migliorando la percorrenza ed i relativi tempi, Alba e le Langhe col capoluogo piemontese —:

entro quanto tempo saranno iniziati i lavori della variante e quali sono le previsioni in ordine al compimento dei lavori. (4-10801)

RISPOSTA. — La variante di Montà già progettata di massima lungo un tracciato ottimale sul piano tecnico-economico, non ha potuto essere progettata sul piano esecutivo in quanto il tracciato stesso non è stato riconosciuto ammissibile dall'amministrazione comunale competente.

Quest'ultima ha contrapposto altro tracciato che pur non risultando ottimale è comunque stato ritenuto ammissibile dall'ANAS.

Per altro, data la particolare geomorfologia dei terreni attraversati, occorrono approfonditi studi per giungere alla redazione di un nuovo progetto di massima e gli enti locali interessati dal canto loro hanno ritenuto di non potersi accollare né la redazione diretta del progetto, né l'affidamento a privati professionisti.

Allo stato si sta esaminando la possibilità di procedere ad una nuova progettazione dell'opera in tempi relativamente brevi.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

PARLATO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere:

quali siano i motivi che hanno indotto il Ministero a non emettere il decreto di proroga della cassa integrazione guadagni per tutti i lavoratori « monumentalisti » di Napoli ma solo per una parte di essi, discriminando così circa 80 disoccupati, privati da circa tre mesi del relativo trattamento, indispensabile per la loro sopravvivenza;

quali iniziative urgenti intenda assumere per riparare a tale grave ingiustizia. (4-06524)

RISPOSTA. — A favore dei monumentalisti, cioè di quei lavoratori dipendenti da aziende operanti nel comune di Napoli per l'esecuzione di attività di restauro ai monumenti, da realizzarsi con finanziamenti pubblici, a seguito del graduale esaurimento delle fasi di lavoro nei diversi cantieri, è stato concesso il beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria fino al novembre 1984, per quelli la cui attività è cessata il 30 novembre 1982, ed una proroga del beneficio in parola al dicembre 1984, per quelli sospesi dal 7 marzo 1982.

Si fa, altresì, presente che alla conclusione dell'anno 1985, secondo quanto co-

municato dalla sezione corcoscrizionale per l'impiego di Napoli, i monumentalisti risultavano tutti collocati o presso delle entità pubbliche e parapubbliche della Campania o presso delle cooperative, tramite assunzione diretta in qualità di soci.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

PASQUALIN. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la corresponsione al signor Antonio Corbella, *ex* dipendente comunale nato a Dolcè (Varese) il 27 agosto 1920 e residente a Laives (Bolzano) in via Negrelli 12, degli arretrati relativi al periodo intercorrente tra la sua collocazione a riposo (1° gennaio 1978) ed il momento in cui ha iniziato a percepire la pensione (1° gennaio 1980). Durante tale periodo il Corbella ricevette degli acconti dal suo ultimo datore di lavoro, il comune di Vadena (Bolzano). I dati di riferimento sono: numero di iscrizione alla codice penale D.E.L. il 6812035, la relativa posizione n. 2634457.

(4-12679)

RISPOSTA. — *Quest'amministrazione ha conferito al signor Antonio Corbella la pensione ordinaria di lire annue lorde 5 milioni 337 mila a decorrere dal 1° gennaio 1978, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione dei servizi da lui resi alle dipendenze dei comuni di Laives, dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1944 e di Vadena dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1977, nonché di dieci anni concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 336 del 1970.*

Appena ultimati, gli atti di conferimento e di pagamento della pensione saranno spediti, rispettivamente, al comune di Laives ed alla direzione provinciale del Tesoro di Bolzano che provvederà ad operare i relativi conguagli con l'acconto di pensione conferito a suo tempo ai sensi dell'articolo 6 del

decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PATUELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la superstrada Ferrara-mare è di rilevante importanza per la viabilità della zona comacchiese poiché, congiungendosi con l'autostrada A-13, oltre che contribuire all'alleggerimento del traffico locale, rappresenta un importante raccordo delle principali arterie nazionali;

la superstrada in questione è sprovvista di punti intermedi di assistenza sia per i veicoli che per le persone e che inoltre, non esiste nessun tipo di segnaletica di soccorso;

nel maggio del corrente anno la direzione ACI di Ferrara ha inviato alla direzione dell'ANAS di Bologna e per conoscenza al presidente della provincia e all'assessore alla viabilità un documento in cui si denunciavano tali carenze e si sollecitava un intervento concreto, senza però ottenere alcuna risposta o poter constatare l'adozione di alcune misure concrete —

se sono stati predisposti interventi volti a sanare la grave carenza ed in caso negativo le ragioni di tale ritardo.

(4-01019)

RISPOSTA. — *Il raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi che ha una estesa di circa 50 chilometri e si snoda fra le località Fossanova San Marco (intersezione con la strada statale n. 16 Adriatica) e la strada statale n. 309 Romea è stato riconosciuto raccordo autostradale con caratteristiche di autostrada senza pedaggio. In località Fossanova San Marco il raccordo si innesta ad una diramazione dell'autostrada A 13 Bologna-Padova, che collega il raccordo stesso con la stazione autostradale di Ferrara-sud.*

Lungo il raccordo sono stati realizzati dieci svincoli che consentono di raggiungere i centri abitati della zona dove esistono impianti di rifornimento e tutti i principali servizi di assistenza.

A seguito della segnalazione dell'Automobile club di Ferrara e di concerto con la prefettura di Ferrara ed il comune di Migliarino (Ferrara), è stata autorizzata una stazione di servizio, posta a breve distanza dal raccordo in corrispondenza dell'uscita per Portamaggiore, ad espletare servizio continuativo. L'esistenza di tale servizio è stata segnalata mediante appositi cartelli posti lungo il raccordo medesimo.

Occorre poi considerare che trattandosi di un'arteria di tipo autostradale, la costruzione di almeno due aree di servizio per ogni senso di marcia, comporterebbe l'espropriazione dei terreni e la predisposizione delle aree stesse per la realizzazione delle necessarie opere murarie, oltre agli impianti per le chiamate dei mezzi di soccorso. La spesa complessiva per i ripetuti interventi è valutabile in circa 8-10 miliardi di cui 3,5 miliardi per la chiamata dei mezzi di soccorso.

Si fa presente, infine, che alla nota dell'ACI di Ferrara del 18 agosto 1983 l'ANAS ha dato riscontro con nota del 30 agosto 1983, n. 25930.

Il Ministro dei lavori pubblici:
NICOLAZZI.

PATUELLI. — Ai Ministri delle finanze, della sanità e dell'agricoltura e foreste. — Per conoscere se hanno ricevuto da parte dell'UNICEB (Unione nazionale importatori e commercianti di bovini) una istanza relativa ad un più efficiente funzionamento degli uffici ministeriali nei loro contatti con gli operatori economici e le loro organizzazioni e se ritengono di prendere in ordine alle disfunzioni lamentate i richiesti provvedimenti collettivi.

(4-07947)

RISPOSTA. — L'istanza a cui si fa riferimento si presume sia il telex del 16 gennaio 1985 prot. 199/F; al riguardo circa la

difficoltà di comunicare dall'esterno, per telefono, con gli uffici del Ministero, va rilevato che proprio all'eliminazione di tale inconveniente è finalizzata la recente installazione di un nuovo centralino telefonico Master Olivetti, dotato di linea passante.

Di conseguenza, non risulta necessario — come chiede invece l'UNICEB — fornire di un telefono diretto i dipendenti che, in relazione ai propri compiti, hanno più frequenti contatti con l'esterno.

In ordine poi al rilievo circa le difficoltà di comunicazione via telex con il Ministero, la direzione generale delle dogane e imposte indirette ha riferito che il servizio di telescriventi di cui dispone (fornito attualmente di quattro linee) verrà entro breve termine adeguatamente potenziato.

Quanto poi ai lamentati ritardi nella protocollazione della corrispondenza in partenza ed in arrivo, va osservato che tale operazione, per via delle procedure manuali con le quali viene attualmente svolta, richiede pur sempre un certo tempo per il suo espletamento, poiché alla protocollazione vera e propria si accompagnano una serie di scritturazioni su diversi registri, dirette a consentire il reperimento delle pratiche secondi più criteri di ricerca (oggetto, ufficio scrivente, nominativi dei soggetti cui si riferisce la pratica, eccetera). Tale circostanza, insieme all'afflusso particolarmente elevati della corrispondenza in determinati periodi dell'anno, può indubbiamente ritardare, per altro sempre entro limiti assai ragionevoli, la fase della protocollazione, alla quale, comunque, potranno apportarsi nel prossimo futuro sensibili snellimenti grazie al processo di progressiva automazione in corso da tempo nei diversi settori dell'Amministrazione finanziaria.

Per quanto infine concerne la richiesta di un libero e continuo accesso agli uffici per i rappresentanti di tutte le associazioni di categoria, deve osservarsi che tale istanza non sembra tenere adeguato conto dell'esigenza che, per una congrua parte dell'orario lavorativo, il personale dipendente possa attendere alle proprie mansioni senza continue interruzioni da parte dei soggetti estranei.

Si soggiunge che i Ministeri della sanità e dell'agricoltura, interessati al riguardo, hanno riferito, rispettivamente, di aver direttamente risposto all'UNICEB e di non aver ricevuto alcuna istanza in proposito.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

PATUELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che a causa della grande estensione della provincia dell'Aquila e per la sua particolare conformazione orografica non è possibile raggiungere il capoluogo agevolmente da zone più lontane, con conseguenti pesanti difficoltà e disagi per i cittadini che hanno necessità di accedere agli uffici della pubblica amministrazione e soprattutto del Ministero delle finanze siti nel capoluogo —

se si ritiene opportuno realizzare il decentramento presso Sulmona ed Avezzano di alcuni dei principali uffici periferici dell'amministrazione finanziaria.

(4-09903)

RISPOSTA. — *Nel rammentare che a Sulmona e ad Avezzano hanno già sede gli uffici delle imposte dirette e del registro si rappresenta che esiste una specifica richiesta del comune di Sulmona per la istituzione in quella città di una sezione doganale e che la praticabilità di tale proposta è attualmente al vaglio dei competenti organi di questa Amministrazione.*

Non sembra invece che sussistano esigenze tali da giustificare l'istituzione, nei comuni a cui ci si riferisce, di sezioni decentrate dell'ufficio tecnico erariale de L'Aquila.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

PAZZAGLIA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile.* — Per conoscere se non ritengano di intervenire al fine della soluzione della vertenza fra la proprietà della « Sarda Bacini » ed i lavoratori, attualmente in

sciopero per il mancato accoglimento delle loro richieste in materia salariale.

(4-10009)

RISPOSTA. — *La vertenza insorta tra la Sarda Bacini, operante a Cagliari e i propri dipendenti ha trovato positiva soluzione a seguito di numerose riunioni promosse dall'assessore al lavoro della regione Sardegna, alle quali hanno anche partecipato gli assessori all'industria ed ai trasporti.*

L'accordo siglato tra le parti — subordinato, per altro, al programma di sviluppo regionale nel settore della cantieristica — ha stabilito la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti, a suo tempo adottati, dall'azienda, ed il ricorso al beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria — ai sensi della legge n. 675 del 1977 — a favore di tutte le unità interessate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Bordoni Anna Maria nata a Cingoli (Macerata) il 1° febbraio 1947 e residente a Gallarate in via Cesare Battisti 12.

L'interessata è dipendente del comune di Gallarate, la richiesta è stata effettuata in agosto del 1983, posizione CPDEL numero 7075404. La Bordoni prevede il pensionamento per il prossimo mese di gennaio e pertanto è in attesa del relativo decreto.

(4-11837)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda della signora Anna Maria Bordoni, cui è stato attribuito il n. 442538, quest'Amministrazione in data 1° dicembre 1984 ha chiesto al comune di Gallarate (Varese) la retribuzione in godimento dell'interessata alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione con la relativa deliberazione concessiva ed il certificato di nascita.*

Sotto la stessa data è stato chiesto alla sede dell'INPS di Varese il prospetto dei contributi che risultano versati presso quella gestione per i periodi richiesti.

Ora, mentre il comune di Gallarate ha inviato i documenti richiesti, la sede dell'INPS di Varese invece non ha ancora provveduto a trasmettere il prospetto dei contributi; prospetto che in data 21 dicembre 1985 è stato, quindi, sollecitato con lettera inviata per conoscenza all'interessata.

Si assicura, comunque, l'interrogante che quest'Amministrazione, appena in possesso dei documenti predetti, provvederà a mezzo procedura meccanografica alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979 intestata a Marinello Mirella nata a Veggiano (Padova) il 22 marzo 1949 e residente a Busto Arsizio in via Samarate 150. L'interessata è dipendente del comune di Busto Arsizio; si chiede di sapere a che punto si trova l'iter della pratica date le particolari condizioni della Marinello. (4-12030)

RISPOSTA. — *La Direzione generale degli istituti di previdenza, interpellata al riguardo, ha riferito che, a tutt'oggi, non risulta pervenuta alcuna domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi ex lege n. 29 del 1979 da parte della signora Mirella Marinello.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi

della legge n. 29 del 1979, intestata a Gallazzi Luigino nato a Busto Arsizio il 12 ottobre 1936 ed ivi residente in via Quintino Sella, 39. L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del modello TRC/01-bis dell'INPS di Varese; la richiesta è stata effettuata sin dal 12 maggio 1979, numero di posizione CPDEL 81642; il Gallazzi, è in attesa del relativo decreto. (4-12106)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege n. 29 del signor Luigino Gallazzi cui è stato attribuito il n. 81642 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda del comune di Busto Arsizio, questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, e del riscatto del servizio militare, che riguardano il signor Ferrario Lorenzo, nato a Busto Arsizio il 15 agosto 1940 ed ivi residente in via Dogliotti, n. 9. L'interessato, è dipendente dell'USL n. 8 di Busto Arsizio, ha effettuato la richiesta per la ricongiunzione in data 21 aprile 1980 e per il riscatto del servizio militare in data 9 gennaio 1981; è pertanto legittima l'attesa del Ferrario dato il tempo trascorso, di sapere a che punto si trovano le pratiche di cui sopra. (4-12109)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege n. 29 del signor Lorenzo Ferrario, cui è stato attribuito il n. 241719 e per il quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribu-*

zione riferita alla data della domanda dell'ospedale di circolo di Busto Arsizio, questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Per quanto riguarda, poi, la domanda di riscatto del servizio militare, si precisa che quest'Amministrazione in data 13 gennaio 1986, con nota diretta all'interessato per conoscenza, ha chiesto alla unità sanitaria locale n. 8 di Busto Arsizio (Varese) i documenti indispensabili.

Si assicura, comunque, l'interrogante che quest'Amministrazione, appena in possesso dei documenti predetti, provvederà al riscatto richiesto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Salmoiraghi Ennio, nato a Gorla Minore (Varese) il 13 agosto 1937 e residente a Busto Arsizio in via Fogazzaro 3. L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio e prevede il pensionamento in tempi brevi; essendo andata smarrita la domanda presentata nel 1979, il Salmoiraghi ne ha presentata un'altra il 14 settembre 1984. (4-12561)

RISPOSTA. — A seguito di presentazione della domanda del signor Ennio Salmoiraghi, cui è stato attribuito il n. 501005, quest'Amministrazione in data 18 dicembre 1985 ha chiesto alle sedi dell'INPS di Varese e Milano i prospetti dei contributi che risultano versati presso quella gestione per i periodi richiesti. Sotto la stessa data è stata poi chiesta al comune di Busto Arsizio la retribuzione in godimento dell'interessato alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione con la relativa deliberazione concessiva ed il certificato di nascita. Le richieste sono state inviate per conoscenza all'interessato.

Si assicura, comunque, l'interrogante che quest'Amministrazione, appena in possesso dei documenti predetti, provvederà a mezzo procedura meccanografica alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Rosanna Carlo, nato a Busto Arsizio il 2 giugno 1927 ed ivi residente in via Masari, n. 1. L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, la domanda è stata presentata in data 5 aprile 1983 ed il comune ha già provveduto alla spedizione del modello SM 110; il Rosanna è prossimo al pensionamento e pertanto è in attesa del relativo decreto. (4-12562)

RISPOSTA. — A seguito di presentazione della domanda del signor Carlo Rosanna, cui è stato attribuito il n. 429842, quest'Amministrazione in data 1° dicembre 1984 ha chiesto al comune di Busto Arsizio (Varese) la retribuzione in godimento dell'interessato alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione con la relativa deliberazione concessiva ed il certificato di nascita.

Sotto la stessa data è stato chiesto alla sede dell'INPS di Varese il prospetto dei contributi che risultano versati presso quella gestione per i periodi richiesti.

Ora, mentre il comune di Busto Arsizio ha inviato i documenti richiesti, la sede dell'INPS di Varese invece non ha ancora provveduto a trasmettere il prospetto dei contributi; prospetto che in data 21 dicembre 1985 è stato, quindi, sollecitato con lettera inviata per conoscenza all'interessato.

Si assicura, comunque, l'interrogante che quest'Amministrazione, appena in possesso dei documenti predetti, provvederà a

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1986

mezzo procedura meccanografica alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di riliquidazione del trattamento di quiescenza intestata a Campi Silvana (e non Compì) nata a Padova il 21 dicembre 1928 e residente a Novara, in via Curtatone 17.

L'interessata è una *ex* dipendente del comune di Busto Arsizio, è in pensione dal 1° giugno 1976 e l'Amministrazione comunale del comune di Busto Arsizio ha già inviato la richiesta di riliquidazione, sin dal 19 marzo 1982 protocollo n. 6919; legittima è pertanto l'attesa dell'interessata. (4-12622)

RISPOSTA. — *Quest'Amministrazione ha riliquidato in favore della signora Silvana Campi la pensione ordinaria di annue lorde lire 2 milioni 317 mila a decorrere dal 1° giugno 1976, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione di maggiori retribuzioni.*

Appena ultimati, gli atti di conferimento e di pagamento della pensione saranno spediti, rispettivamente, al comune di Novara ed alla direzione provinciale del Tesoro della stessa città.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — con riferimento a precedente interrogazione n. 4-04515 del 7 giugno 1984 — quali motivi ritardano la emanazione del definitivo decreto per la ricongiunzione (legge n. 29 del 1979) intestato a Ronzoni Luigi nato a Busto Arsizio il 12 aprile 1937 ed ivi residente in via G. Tell 9-bis.

L'interessato sarà collocato a riposo a domanda il prossimo anno e pertanto è in attesa del relativo decreto. (4-12623)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege n. 29 del signor Luigi Ronzoni, cui è stato attribuito il n. 366867 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda del comune di Busto Arsizio (Varese), questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PIRO. — *Al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per sapere — considerato che l'assegnazione dei Giochi del Mediterraneo a Rimini sarebbe degno riconoscimento degli sforzi compiuti in campo sportivo, oltre che giusta valorizzazione della economia turistica più importante d'Italia, che potrebbe ben accogliere l'organizzazione di tale manifestazione sportiva seconda solo alle Olimpiadi —:

se sia vera la notizia che l'Italia nel 1991 potrà essere designata come sede per i Giochi del Mediterraneo;

se non ritenga di dover sottoporre al CONI la designazione ufficiale della città di Rimini quale sede ufficiale dei Giochi del Mediterraneo 1991, tenuto conto della capacità ricettiva del territorio di Rimini sia in termini di alberghi che di impianti sportivi atti a soddisfare le esigenze delle nazioni partecipanti ai giochi. (4-09832)

RISPOSTA. — *Il CONI ha reso noto che la selezione verrà fatta nel corso dell'assemblea generale del comitato internazionale dei giochi del Mediterraneo, che avrà luogo a Lattakia (Siria) nel settembre 1987.*

L'Italia può presentare una sua candidatura che dovrà essere inoltrata dal comitato olimpico nazionale italiano quattro mesi prima della data suddetta.

Alla selezione per l'organizzazione dei giochi del Mediterraneo 1991 concorreranno sicuramente altre nazioni.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo:
FARAGUTI.

PIRO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge 11 maggio 1981, n. 192, prevede modifiche alle disposizioni concernenti i limiti di età per il collocamento in congedo illimitato e in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del corpo della Guardia di finanza;

la predetta legge recita: « I graduati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del corpo della Guardia di finanza cessano dal servizio continuativo e sono collocati in congedo illimitato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età e possono, a domanda, essere trattenuti in servizio per necessità di organico. Gli stessi sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantesimo anno di età ». Il problema non esiste per gli appartenenti alla polizia di Stato e per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri che con l'applicazione della citata legge, e altre disposizioni esistenti hanno avuto soddisfatte le loro richieste, ma vi è urgenza di affrontare il problema per gli appuntati della guardia di finanza delle classi 1926-1927-1928 che verranno congedati entro il 31 dicembre 1985, esclusi da benefici goduti sia dagli appuntati dell'Arma dei carabinieri che dagli appartenenti alla polizia di Stato, inquadrati nelle medesime qualifiche —:

se non ritenga di compiere un atto di giustizia estendendo anche agli appuntati della Guardia di finanza le disposizioni della citata legge richiamando in servizio gli interessati delle menzionate classi, fino al compimento del sessantesimo anno di età;

che cosa intende fare per porre fine ad una palese discriminazione nei con-

fronti degli appuntati della guardia di finanza delle classi 1926-1927-1928.

(4-12755)

RISPOSTA. — *Gli appuntati e i militari di truppa della guardia di finanza che abbiano raggiunto i limiti di età nel periodo che va dal 28 aprile 1980 al 31 dicembre 1984, sono stati collocati in congedo e quindi, a domanda, richiamati in servizio temporaneo, anche in eccedenza agli organici, sino al compimento del sessantesimo anno di età e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1985 per effetto dell'articolo 20 della legge 24 aprile 1980, n. 146.*

La vigente normativa non prevede la possibilità, per gli appuntati ed i militari di truppa del corpo, di essere richiamati a domanda né è possibile al momento fare ricorso al trattenimento in servizio di cui alla legge n. 192 citata dall'interrogante, atteso che non sussistono in atto vacanze organiche nel ruolo dei militari di truppa.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

POLI BORTONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 aprile 1982 è stata messa in stato di quiescenza la signora Lezzi Ines posizione n. 7233747 nata il 12 maggio 1942 e residente in Copertino in via Galliano 35, infermiera generica presso lo ospedale di Copertino;

le viene assegnato in via provvisoria l'assegno pensionistico nella misura di lire 677.365;

su tale importo viene ancora imputata una detrazione mensile di lire 40.000 per recupero-somme della cessione del quinto dello stipendio, nonostante che il debito sia stato estinto già nel giugno dell'anno 1984;

nell'ottobre 1984 alla richiesta del Ministero del tesoro, l'interessata inviava supplemento di documentazione —:

a che titolo venga attuata la detrazione di lire 40.000 e se essa debba considerarsi legittima;

altresi, quali ostacoli esistono per definizione della pratica. (4-11022)

RISPOSTA. — La detrazione mensile di lire 40 mila, disposta dalla direzione provinciale del Tesoro di Lecce, sulla pensione provvisoria conferita alla signora Ines Lezzi sarà abolita solo allorché verrà posto in pagamento il trattamento definitivo di pensione.

A tale proposito, si rende noto che quest'Amministrazione ha conferito alla predetta la pensione ordinaria di annue lorde lire 2 milioni 513 mila a decorrere dal 17 aprile 1982, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione del servizio da lei prestato alle dipendenze dell'ospedale San Giuseppe da Copertino (Lecce), ora l'unità sanitaria locale n. 3 di Lecce, dal 1° gennaio 1962 al 30 giugno 1967, dal 1° ottobre 1967 al 10 agosto 1978 e dall'11 febbraio 1977 al 16 aprile 1982.

Appena ultimati, gli atti di conferimento e di pagamento della pensione saranno spediti, rispettivamente, al comune di Copertino ed alla direzione provinciale del Tesoro di Lecce che provvederà ad operare i relativi conguagli con l'acconto di pensione conferito a suo tempo ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, nonché al rimborso della differenza tra quanto ritenuto per cessione del quinto dello stipendio e l'importo di lire 71.308 annuo dovuto alla trasformazione in quota vitalizia passiva del residuo debito imposto a tale titolo, come previsto dall'articolo 23 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

POLLICE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica, della sanità, del tesoro e delle poste e telecomunicazioni. — Per conoscere se corrisponde al vero che:

l'Ispettorato 1ª zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di Milano si avvale, per l'accertamento dell'infermità

denunciata dai suoi dipendenti, sia delle prestazioni delle USSL, competenti a seconda del luogo di residenza del dipendente, sia delle prestazioni professionali di medici cosiddetti « fiduciari »;

i pagamenti alle USSL relativi a tali attività sono stati sospesi perché, trattandosi di attività obbligatoria di tali organismi, sembrano non essere dovuti secondo il dettato delle norme vigenti in tema di sanità;

quando richieste, per le prestazioni dei medici fiduciari, si corrispondono, da parte di quella pubblica amministrazione, oltre ovviamente al corrispettivo della prestazione professionale, anche altre somme a titolo di rimborso spese;

per alcuni dipendenti residenti anche in località diverse da quelle dell'ufficio di applicazione, si provvede alla fiscalizzazione delle infermità denunciate a mezzo dei predetti medici fiduciari inviati da Milano, rendendo così oltremodo più onerosa l'incombenza;

parte di dette visite mediche di fiscalizzazione si svolgono nei locali del presidio medico dell'Ufficio interurbano dell'ASST in Milano, ove il dipendente viene invitato a recarsi, ma da parte di medici che ivi si trovano a svolgere il proprio turno di guardia per incarico, retribuito, dell'ASST, lucrando, per tali visite, un ulteriore compenso;

da parte dei funzionari del predetto ispettorato ASST si sia provveduto autonomamente ed al di fuori di ogni procedura concorsuale, con procedure che lasciano più che un dubbio di legittimità, a conferire nomine e qualifiche di medici fiduciari (con relativa retribuzione).

Per sapere se il Governo non ritenga che tutto ciò, qualora vero, contrasti con la logica, il buon senso, il principio di buona amministrazione e l'interesse collettivo oltre che con la legge e quindi non sussistano i presupposti per interventi, e non solo disciplinari, a carico dei predetti funzionari responsabili.

Infine, per sapere se il Governo non ritenga di dover accertare se i comportamenti esposti, una volta accertati, costituiscono elementi di ulteriore fattispecie illegale di diverso tipo e rilevanza quale ad esempio quella penale. (4-09320)

RISPOSTA. — Per l'espletamento delle visite mediche e di ogni altro accertamento sanitario nei confronti del personale, come pure per l'acquisizione dei pareri medico-legali, le aziende postelegrafoniche si sono sempre avvalse, perché portatrici di loro peculiari esigenze, di una organizzazione sanitaria e di una disciplina particolare.

Tale posizione di autonomia è stata dettata da quelle stesse esigenze di funzionalità ed efficienza che avevano indotto il legislatore a riconoscere alle aziende postelegrafoniche ampia autonomia amministrativo-contabile per un migliore conseguimento dei fini istituzionali.

Ed invero le aziende postelegrafoniche, essendo erogatrici di servizi, necessitano di una struttura agile ed in grado di consentire la tempestività degli accertamenti richiesti, al fine di contenere il fenomeno dell'assenteismo che in una organizzazione estesa e capillare come quella delle predette aziende, ha riflessi immediati e diffusi sulla qualità e regolarità delle prestazioni.

Il ricorso all'organizzazione posta in essere dall'Amministrazione postelegrafonica e dall'ASST (Azienda di Stato per i servizi telefonici) è sembrato, pertanto, rispondente alle esigenze aziendali, non pregiudizievole per la collettività ed in linea con l'autonomia riconosciuta alle stesse dall'ordinamento.

A seguito della emanazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli accertamenti medico-sanitari nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica e dell'ASST, assenti per malattia, avrebbero dovuto essere effettuati dalle unità sanitarie locali, non essendo le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni comprese fra gli organi autorizzati ad avere un proprio servizio sanitario (articolo 6, punto 7, della citata legge n. 833 del 1978).

Tuttavia, considerato che le predette UUSSLL (unità sanitarie locali) dedicano minore attenzione all'attività medico-legale, in quanto sono inevitabilmente portate a privilegiare gli interventi più direttamente connessi alla tutela della salute e che ciò provoca riflessi negativi per l'azione di vigilanza sull'assiduità in servizio del personale, si è ritenuto necessario disporre che gli uffici periferici dell'ASST continuassero a servirsi dei medici fiduciari nominati dalle direzioni provinciali postelegrafoniche dove esistenti, e si rivolgessero, invece, alle UUSSLL nelle cui circoscrizioni territoriali dimorano gli impiegati che si dichiarano ammalati, nei casi in cui i controlli dovessero essere effettuati in località dove non esistono medici fiduciari.

Tale linea di condotta è stata confortata anche dalla constatazione delle difficoltà e degli inconvenienti riscontrati nei casi in cui si è fatto ricorso alle UUSSLL: non è, infatti, infrequente che le stesse effettuino con ritardo le visite fiscali richieste o, per mancanza di disponibilità di medici, si dichiarino impossibilitate ad effettuare o, infine, rilascino certificazioni non conformi alle prescrizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato e del relativo regolamento di esecuzione, in quanto attestanti l'incapacità lavorativa dalla data di effettuazione della visita e non dal momento dell'assenza per malattia, in tal modo vanificando la stessa finalità per cui era stato disposto il controllo.

Per quanto concerne l'onere finanziario derivante dal sistema attuato si precisa che gli uffici periferici dell'ASST corrispondono ai medici fiduciari un onorario di lire quattromila per ogni visita ambulatoriale, e di lire cinquemila per ogni visita domiciliare, più una indennità pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso fuori della cinta urbana.

Ai medici delle UUSSLL viene corrisposto, invece, l'onorario, la liquidazione di un rimborso forfettario di lire duemila per le spese di locomozione nell'ambito urbano ed il predetto compenso chilometrico per percorsi extra-urbani, con una spesa che è, quindi, superiore a quella sostenuta per la

liquidazione dei compensi ai medici fiduciari.

Allo stato attuale, quindi, per l'esecuzione degli accertamenti sanitari nei confronti del proprio personale le aziende postelegrafoniche si avvalgono di un servizio sanitario sui generis previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1711, come modificato con la legge 31 ottobre 1967, n. 1091, secondo cui le visite fiscali riguardanti il personale dell'Amministrazione postelegrafonica e dell'ASST sono eseguite da medici scelti fra i liberi professionisti dalle direzioni provinciali postelegrafoniche e da queste preventivamente segnalati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Per quanto riguarda, in particolare, l'ispettorato prima zona - Milano, si significa che per gli accertamenti di cui trattasi il predetto ufficio si serve, di regola, dei medici fiduciari postelegrafonici per il personale residente in Milano, delle direzioni provinciali postelegrafoniche per i dipendenti residenti altrove o, in assenza delle stesse, delle UUSSLL competenti per territorio.

Essendo, tuttavia, insorti dubbi circa l'esistenza della facoltà per le aziende postelegrafoniche e ASST, di continuare ad avvalersi di una siffatta organizzazione, si sta esaminando la possibilità di eliminare la struttura sanitaria esistente, con il conseguente obbligo di rivolgersi per tali prestazioni medico-legali esclusivamente alle unità sanitarie locali.

Relativamente alle visite fiscali effettuate presso il presidio medico dell'ufficio interurbano di Milano si fa presente che i dipendenti aziendali che chiedono di riprendere servizio prima della effettuazione della visita fiscale di accertamento, possono essere riammessi in servizio dal medico di turno presso il presidio dell'ufficio interurbano stesso, che è medico fiduciario postelegrafonico. Non essendo, però, tale prestazione compresa tra quelle per le quali al medico viene corrisposta una parcella oraria, al medesimo viene pagato anche il compenso di lire quattromila corrispondente alla cifra spettante ai medici fiduciari per le visite ambulatoriali.

Per quanto concerne, inoltre, la sussistenza di illeciti nella corresponsione degli onorari ai medici fiduciari, non sono risultati accertati dalle indagini effettuate: si precisa che vi è stato un solo caso in cui, per un errore di coordinamento, al medico fiduciario di Garbagnate Milanese — del quale l'ispettorato ha ritenuto di avvalersi per le visite al proprio personale residente negli alloggi economici dell'ASST di quel centro, in considerazione del fatto che il medesimo svolge la propria attività professionale presso il locale ospedale — è stato corrisposto, oltre alla parcella, anche il compenso chilometrico per un totale di chilometri 32.

Rilevato l'errore, comunque, sono state impartite le opportune disposizioni per procedere al recupero di quanto è stato indebitamente liquidato a titolo di rimborso chilometrico.

In merito, infine, alla scelta dei medici fiduciari, l'ispettorato in questione ha precisato di non aver mai provveduto a simili nomine in ottemperanza alla vigente normativa (legge n. 1091 del 1967); è vero invece che, in data 1° febbraio 1985, è stato dato incarico ad un medico fiduciario postelegrafonico di coprire un turno di guardia medica presso il citato presidio dell'ufficio interurbano di Milano, per il quale nessun onere aggiuntivo è derivato all'azienda dato che l'orario di apertura del presidio stesso è rimasto invariato.

Sulla base delle esposte considerazioni l'operato dei funzionari del citato ispettorato prima zona - Milano appare in linea con la procedura finora eseguita in tutto il territorio nazionale e quindi non suscettibile di alcuna censura.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

POLLICE. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro. — Per conoscere le cause del ritardo nella definizione della pratica intestata alla signora Rubini Domenica, via Appennini 49, 20151 Milano; l'interrogante ha fondati dubbi che la pratica si sia arenata in una

delle sedi INPS o del tesoro attraverso le quali è passata: Milano sede INPS posizione n. 652473/Bari; Bari sede INPS posizione n. 652473/Bari; Roma Ministero Tesoro divisione 4L.29, via Colombo 44 RF 351029 5 dicembre 1983. (4-11717)

RISPOSTA. — A seguito di presentazione della domanda della signora Domenica Rubini, cui è stato attribuito il n. 351029, quest'Amministrazione in data 5 dicembre 1983, ha chiesto alle sedi INPS di Bari e Milano il prospetto dei contributi che risultano versati presso quella gestione.

Successivamente poi, in data 17 ottobre 1984, è stata chiesta al comune di Milano la retribuzione in godimento dell'interessata alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione con la relativa deliberazione concessiva ed il certificato di nascita.

Ora, mentre la sede dell'INPS di Bari ha inviato il prospetto richiesto, il comune di Milano e la sede INPS di Milano invece non hanno ancora provveduto a trasmettere i documenti richiesti; documenti che sono stati, pertanto, sollecitati con lettera del 20 dicembre 1985 inviata all'interessata per conoscenza.

Si assicura, comunque, che quest'Amministrazione appena in possesso dei documenti predetti, provvederà a mezzo procedura meccanografica alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

POLLICE. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

in data 26 aprile 1985 la Direzione provinciale delle poste di Firenze pubblicava la graduatoria definitiva, relativa al bando di concorso per la assegnazione di 24 alloggi di servizio, situati a Firenze in località « Le Torri in Cintoia »;

detto bando regolato, per l'attribuzione dei punteggi, dal decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 ha comportato una serie di ingiustizie che se non perseguibili sul piano giuridico lo sono certamente su quello morale e politico; infatti su 24 dipendenti con sentenza di sfratto esecutiva, solamente 11 sono risultati assegnatari, mentre per i rimanenti si è aperta, come unica alternativa, la strada che porta a vivere nelle pensioni;

tra gli assegnatari figurano dipendenti — ben quattro — non sposati, senza familiari a carico, senza sfratto e a zero punti nella graduatoria, che hanno avuto titolo alla assegnazione in quanto il loro reddito rientrava nel tetto richiesto dei 7 milioni;

è d'obbligo ritenere che l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni avrebbe dovuto considerare con maggiore sensibilità la condizione di disagio delle famiglie sfrattate, visto che la stessa amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dispone di miniappartamenti (casa albergo poste e telecomunicazioni), da assegnare a dipendenti senza unità familiari a carico o fuori sede, e che detti alloggi diventano inaccessibili agli sfrattati, perché previsti ad esclusivo uso dei dipendenti, e non anche per le loro famiglie;

supposto che fossero state sperequazioni quali quelle sopra esposte a spingere il Ministero delle poste ad adottare un regolamento che potesse meglio rispondere alle esigenze del Ministero stesso in materia di assegnazione di alloggi di servizio;

avendo avuto il bando effetti disastrosi (già due famiglie risultano essere fuori casa, di cui una in pensione a spese del comune di Firenze), un nuovo bando del 27 gennaio 1984 (32 alloggi di servizio in Firenze, località « Le Piaggie », di cui è prossima la pubblicazione della graduatoria), è peggiorativo rispetto al primo perché non tiene in alcun conto la realtà degli sfratti e dei senza casa, e, tra non molto — grazie al decreto ministeriale del 19 luglio 1984 del ministro Gava — sa-

ranno decine le famiglie di sfrattati che si troveranno a vivere nelle pensioni, e altrettante quelle che, senza alcun bisogno oggettivo, passeranno tranquillamente da una casa a un'altra, magari perché spinti dalla speranza di poterne acquisire, in futuro, la proprietà;

la pubblicazione della graduatoria del bando del 27 gennaio 1984 metterà in luce tali effetti, perché è assurdo e inconcepibile che si tenga conto del reddito all'interno di una categoria dove i redditi sono praticamente uguali, e le differenze sono date esclusivamente dalle mansioni, dall'anzianità e dall'assenteismo e che saranno ingiustamente colpiti quei dipendenti che, in virtù della maggiore anzianità o qualifica, hanno avuto redditi alti, e saranno ingenuamente premiati coloro i quali, in virtù delle assenze accumulate, hanno potuto dimostrare redditi più bassi —:

come si spiega che altri, senza unità familiari a carico e nell'impossibilità, quindi, di poter usufruire delle detrazioni di legge, abbiano potuto dimostrare redditi inferiori ai 7 milioni, quando ciò non è praticamente possibile, nella realtà retributiva delle poste, se uno va regolarmente al lavoro tutto l'anno;

se ritiene necessaria una normativa che sia omogenea per tutto il territorio nazionale e che tenga nella dovuta considerazione il gravissimo problema degli sfrattati. (4-11955)

RISPOSTA. — *La graduatoria definitiva per l'assegnazione di 24 alloggi di servizio, costruiti ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 227, nella località Le Torri in Cintoia di Firenze, approvata dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e pubblicata il 26 febbraio 1984, è stata predisposta nel più assoluto rispetto delle documentazioni relative all'istruttoria concorsuale e dei criteri e delle procedure stabilite dal decreto ministeriale 27 agosto 1981, dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.*

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si può assicurare che ai concorrenti sottoposti a procedura di sfratto è stato attribuito il prescritto punteggio relativo alla loro particolare situazione e che il fatto che tredici di loro non si siano utilmente collocati in graduatoria non può certamente essere attribuito a scarsa diligenza nell'applicazione della normativa all'epoca vigente, ma esclusivamente ai criteri valutativi previsti dalla normativa medesima.

In merito, poi, agli assegnatari con reddito inferiore ai sette milioni annui, si significa che gli stessi interessati hanno provato tale loro situazione economica con adeguata documentazione acquisita agli atti e specificatamente prevista dalla normativa innanzi citata.

Per quanto concerne, infine, il concorso relativo all'assegnazione di 32 alloggi, sempre in Firenze, in località Le Piagge, si informa che le procedure sono in fase di ultimazione e che le stesse, a differenza di quelle adottate per la sede di Torri in Cintoia, sono disciplinate dalla nuova normativa contenuta nel Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di servizio postelegrafonici e ASST, valevole per tutto il territorio nazionale, approvato con decreto ministeriale 19 luglio 1984. L'articolo 13 di tale regolamento conferma le condizioni di favore già previste dalla precedente normativa per i concorrenti nei cui confronti sia intervenuta sentenza di sfratto passata in giudicato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

RAUTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali. — Per conoscere — premesso che:*

è attualmente in vigore una convenzione tra INAIL e Banco di Roma in base alla quale l'INAIL accredita al Banco di Roma l'importo delle pensioni mensili di invalidità dei propri assistiti;

il Banco di Roma — a fronte di tale accredito — provvede ad emettere assegni circolari non trasferibili a favore dei be-

neficiari, così come indicati in appositi tabulati forniti dall'INAIL, e ad inoltrarli agli interessati;

detti assegni vengono in parte appoggiati in giacenza presso le agenzie del Banco di Roma ove il beneficiario si reca a ritirarli, ovvero vengono spediti agli stessi per mezzo di posta ordinaria;

le note carenze della organizzazione postale del nostro paese fanno sì che un certo numero di detti assegni non pervenga ai destinatari che rimangono così, senza che da parte loro si possa configurare la benché minima responsabilità, privi di tale sussidio che rappresenta per essi, in molti casi, l'unico mezzo di sostentamento;

fino a circa due anni fa era prevista da parte dell'INAIL una procedura di rimborso, sia pure lunga e macchinosa, e che da allora in poi l'INAIL, dopo aver inutilmente richiesto al Banco di Roma il rimborso delle cifre rimesse fino ad allora agli assistiti, sospendeva senza alcuna spiegazione tutte le procedure di rimborso;

si assiste così giornalmente al penoso spettacolo di questi invalidi che peregrinano dagli uffici dell'INAIL a quelli del Banco di Roma e viceversa solo per sentirsi rispondere, e non sempre garbatamente, che nessuno si sogna di rimborsare l'importo dell'assegno non ricevuto —:

anzitutto se sia giuridicamente e moralmente accettabile uno stato di cose che vede una categoria di cittadini, già così duramente provata dal lavoro, vittima della crisi delle nostre poste, della insensibilità di un istituto di credito di pubblica proprietà, oltreché dell'inadempienza di un ente che, nato per assistere questi sfortunati lavoratori, li condanna a pagare colpe non loro;

come si intende urgentemente intervenire per risolvere il grave problema.

(4-11691)

RISPOSTA. — *La convenzione tra l'ente ed alcuni istituti bancari, tra i quali il*

Banco di Roma, prevede che i ratei di rendita possano essere pagati, a scelta del beneficiario, con invio al domicilio dello stesso a mezzo piego semplice postale di assegni circolari non trasferibili o per cassa presso un determinato sportello della banca esecutrice.

Per quanto riguarda il pagamento a mezzo invio postale si sono verificati e continuano a verificarsi con una certa frequenza furti di assegni circolari e fraudolento incasso degli stessi da parte di non aventi diritto.

La summenzionata convenzione prevede, nel caso di mancata ricezione, smarrimenti, distruzione e furto degli assegni circolari, che la banca accerti — dietro denuncia del beneficiario presentata alla sede dell'istituto competente — se il titolo sia stato o meno pagato. Conseguentemente la banca stessa, in caso negativo, emette un nuovo assegno circolare non trasferibile a favore del beneficiario, mentre in caso affermativo comunica gli estremi del versamento alla sede INAIL, la quale accerta se la banca abbia effettuato il pagamento usando la normale diligenza.

L'INAIL ha precisato al riguardo che, in tale circostanza, non è possibile ottenere un nuovo pagamento da parte delle banche in quanto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979 il luogo di adempimento dei debiti pecuniari dell'INAIL non è più fissato presso il domicilio del reddituario bensì presso l'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

Ne consegue che una volta effettuata l'operazione di commutazione dei mandati di pagamento in assegni circolari, l'INAIL è esonerato da ogni responsabilità per i versamenti non giunti a buon fine e quindi dall'obbligo di rinnovare i pagamenti stessi.

Per altro, per ovviare alle situazioni di estremo disagio in cui versano i titolari di rendita, il consiglio di amministrazione dell'istituto ha deliberato nel luglio 1985 di concordare termini e modalità per l'assunzione da parte del cassiere unico e delle banche corrispondenti, dell'obbligo della copertura del rischio dell'incasso fraudolento degli assegni circolari emessi a favore degli assistiti.

A seguito degli accordi intrapresi a tale fine con il Credito italiano, il Banco di Roma e le loro corrispondenti è stato previsto che — a decorrere dal 1° gennaio 1986 — dette banche provvederanno all'assicurazione del rischio suddetto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

RUSSO FRANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e delle finanze.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che l'Intendente di finanza di Trieste sostenendo che un ricorso in lingua slovena « non può assumere rilevanza ai fini della prosecuzione dell'iter contenzioso nella considerazione che non si rinvengono attualmente nell'ordinamento giuridico italiano norme che obblighino le pubbliche autorità che operano nella provincia di Trieste alla ricezione di atti redatti da cittadini italiani in una lingua diversa da quella italiana » ha proceduto con propria ordinanza del 20 maggio 1985, n. 65257/54141/C — anno 1982-VII come se il ricorso di cui sopra non fosse stato mai presentato. Poiché tale atteggiamento contrasta patentemente con gli impegni assunti dalla Repubblica italiana con la firma dello Statuto speciale del 5 maggio 1954 e riconfermati con la firma del trattato italo-jugoslavo del 10 novembre 1975 (ratificato con la legge 14 marzo 1977, n. 73) nonché con l'orientamento costante del Governo come risulta dalla circolare del commissario generale del Governo 28 febbraio 1959, n. 97/59, dalla circolare del Commissario del Governo nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 26 giugno 1970, n. 447/70, dalle risposte date il 23 gennaio 1970 e il 14 luglio 1970 alle interrogazioni presentate alla Camera dei deputati sotto i numeri 4-08825 e 4-12468, orientamento fatto proprio dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 28 dell'11 febbraio 1982, si chiede al Presidente del Consiglio e ai ministri interessati quali immediati interventi intendono

compiere per impedire che la Repubblica italiana acquisti la fama di essere uno Stato che non soltanto non attua i principi fondamentali della propria Costituzione ma pure non mantiene fede agli accordi internazionali che il suo Governo firma e il suo Parlamento approva. (4-11371)

RISPOSTA. — *L'ordinanza dell'intendente di finanza di Trieste è stata emessa in quanto l'Amministrazione delle finanze ha ravvisato che nel nostro ordinamento interno non si rinvengono norme che prevedano, in modo inequivocabile, l'obbligo di traduzione degli atti destinati ad appartenenti alle locali popolazioni minoritarie, né, correlativamente, norme che sanciscano il diritto degli appartenenti alle popolazioni stesse di redigere e presentare, in lingua slovena, ai locali uffici finanziari atti concernenti la materia tributaria.*

Pertanto, detta Amministrazione non ha ritenuto — come nel caso in questione — di intraprendere alcuna iniziativa circa la traduzione in sloveno degli atti rientranti nella sua competenza.

Si ritiene di soggiungere che il Governo ha da tempo alla sua attenzione, per ogni necessario approfondimento, anche con un confronto aperto e sereno con le forze politiche, le istituzioni e le espressioni delle popolazioni locali, il problema dello status, nei suoi vari aspetti, dei gruppi minoritari sloveni del Friuli-Venezia Giulia.

Lo scopo fondamentale è quello di configurare soluzioni giuste ed equilibrate che tengano anche conto di tutte le disposizioni comunque adottate e tuttora in vigore, individuate con ogni precisione.

Il Ministro per gli affari regionali: VIZZINI.

SANNELLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni che ostacolano la definizione della domanda di trasferimento della posizione assicurativa dalla CPDEL all'INPS di Taranto ai sensi della legge 322 del 1958 della pratica numero 7356408 del signor Nicoletti Vittorio.

(4-12162)

RISPOSTA. — *Quest'Amministrazione ha conferito al signor Vittorio Nicoletti l'indennità una tantum di lire 1.343.675 per la valutazione del servizio da lui reso alle dipendenze dell'ente ospedaliero di Giussano e Mariano Comense dal 4 dicembre 1973 al 12 ottobre 1978. Tale somma, maggiorata dell'onere differenziale a carico dell'Amministrazione di lire 1.892.111 sarà inviata all'INPS per la costituzione della posizione assicurativa presso quell'istituto per il corrispondente periodo di iscrizione alla cassa pensioni dipendenti enti locali, così come prevede la legge 2 aprile 1958, n. 322.*

Appena ultimati, il decreto di conferimento, il prospetto dei contributi da trasferire, nonché il relativo mandato di pagamento saranno spediti, rispettivamente, al comune di Castellaneta, alla sede INPS di Taranto ed alla tesoreria provinciale della Banca d'Italia della stessa città.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

Sante Giangregorio, nato il 27 ottobre 1930 a Castelvecchio Subequo (L'Aquila), emigrato nella Repubblica federale tedesca e rientrato in patria, nel corso del 1982 ha inoltrato domanda di pensione in convenzione;

la pensione in riferimento non può essere liquidata in quanto la sede INPS di Cosenza tarda a trasferire la posizione contributiva del sopra nominato alla sede INPS di Sulmona, territorialmente competente —

quali iniziative ritenga poter adottare al fine di determinare il superamento di tale incomprensibile ostacolo.

(4-12516)

RISPOSTA. — *L'INPS ha comunicato che la domanda di pensione di invalidità, presentata dal signor Sante Giangregorio alla propria sede zonale di Sulmona (L'Aquila), è stata respinta nel mese di maggio 1985,*

poiché le sedi di Milano, Reggio Calabria e Cosenza — presso le quali, secondo quanto dichiarato dall'interessato avrebbero dovuto risultare dei versamenti contributivi a suo favore — hanno fatto presente l'inesistenza di posizioni assicurative intestate allo stesso.

A seguito di tale circostanza il signor Giangregorio ha prodotto un attestato concernente un rapporto di lavoro, di circa cinque mesi, alle dipendenze della ditta Lodigiani, per il quale sarebbe stata costituita, a suo tempo, una posizione assicurativa presso la sede di Cosenza.

Effettuati, tuttavia, gli ulteriori accertamenti, la predetta sede ha precisato che sulla posizione intestata all'assicurato non risultano versate tessere assicurative, confermando, quindi, la risposta negativa già fornita in precedenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 356 del 1985 e la successiva riproposizione con modifiche del medesimo provvedimento legislativo con il decreto-legge n. 477 del 1985 ha originato un'articolata e generalizzata azione di recupero di contributi omessi o ritardati da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

le modifiche apportate riguardano il quarto comma dell'articolo 2, nel quale è contenuta la previsione del pagamento anche di oneri accessori, in aggiunta ai contributi dovuti, da parte di datori di lavoro, artigiani e commercianti entro un ristretto termine, al fine di evitare gravose sanzioni per i ritardatari;

l'azione di recupero di cui sopra si è svolta sia per il tramite di intimazioni di pagamento in via amministrativa, sia mediante diffide di pagamento emesse dagli uffici legali dell'INPS;

sulla base di una pronta interpretazione estensiva della suddetta norma gli uffici legali dell'INPS hanno ritenuto di richiedere ai soggetti interessati, contestualmente ai contribuiti, anche una ulteriore somma pari a lire 15.000, a titolo di competenze ed onorari;

da notizie riportate dagli organi di informazione e raccolte negli ambienti dell'INPS, le citate diffide di pagamento risultano essere non meno di 1.000.000;

la previsione di introito globale in favore dei legali dell'Istituto risulta pertanto essere di lire 15.000.000.000;

conseguentemente, i predetti consulenti legali, che risultano essere circa 350, ricaveranno da tale azione di recupero una somma di lire 43.000.000 circa *pro capite*;

un simile gettito appare ingiustificato e intempestivo appare un intervento di carattere legale, sia pur stragiudiziale, a favore dell'istituto per recupero di crediti in precedenza non ancora reclamati tramite attivazione delle procedure amministrative attuabili —:

a chi debba attribuirsi la responsabilità del conferimento all'ufficio legale dell'incarico del recupero dei predetti crediti contributivi;

in forza di quali criteri l'istituto abbia ritenuto di emettere richieste di pagamento con differenziate procedure sia amministrative sia legali;

quali iniziative ritenga di adottare per ovviare a quanto sopra riportato.

(4-11976)

RISPOSTA. — *In seguito all'emanazione del decreto-legge n. 356 del 1985 e successive disposizioni, l'INPS ha comunicato di non avere attivato una procedura generalizzata di recupero di crediti contributivi, ma di avere soltanto accelerato procedure già in preparazione, e ciò anche nell'interesse dei debitori, al fine di evitare agli stessi la ulteriore severa sanzione introdotta dalle norme in questione.*

Le diffide emesse dagli uffici legali dell'istituto sono state poste in essere solo per quelle situazioni per le quali erano già state effettuate senza successo diffide in via amministrativa e non è stato sollecitato ai debitori, contestualmente ai contribuiti, il pagamento di una nuova somma pari a 15 mila lire, a titolo di competenze ed onorari. L'INPS ha, per altro, comunicato che l'ufficio legale di Roma, ai soli debitori che si sono presentati per definire la propria posizione avendo riconosciuto il debito contributivo, ha chiesto 15 mila lire comprensive delle spese postali pari a tremila lire e di 12 mila lire per competenze al minimo delle tariffe professionali.

Si fa inoltre presente che l'INPS ha comunque sospeso gli effetti delle diffide inviate dai propri uffici legali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

ZAVETTIERI, MUNDO, PIRO, CASALINUOVO, FERRARI MARTE, CRESCO E SALERNO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'ENEL ha organizzato in un giorno di Carnevale, naturalmente a spese del contribuente, una « due-giorni » di direttori e giornalisti calabresi — circa quaranta — in visita alla centrale a carbone di Vado Ligure col malcelato intento di « conquistare » alla causa della centrale di Gioia Tauro *opinion-makers* e operatori della carta stampata;

risulta fin troppo scoperto il tentativo « implicito » di determinare il silenzio stampa per tutte quelle voci — e non sono poche — che considerano l'impianto di Gioia Tauro nocivo e dannoso per la zona e per la regione, conculcando così un diritto fondamentale quale la libertà di opinione per la cui mortificazione l'ENEL non avrà complici i giornalisti calabresi —:

se rientra nei compiti dell'ENEL organizzare viaggi del genere e quale valore

scientifico riveste una missione i cui partecipanti sono soltanto giornalisti o direttori di testate;

se considera lecite, oltre che legittime, simili manifestazioni di natura propagandistica e se non ritiene giunto il momento di evitare ogni speculazione impedendo all'ENEL di svolgere azione inquinante nei confronti delle forze e delle istituzioni locali, incompatibile con le finalità di un ente pubblico;

se non ritiene utile e opportuno aprire un confronto serio e corretto con le istituzioni, in primo luogo la regione, sulle scelte che riguardano il futuro della Calabria. (4-08236)

RISPOSTA. — *In conformità alle indicazioni della risoluzione parlamentare del 22 ottobre 1981 sul Piano energetico nazionale, concernenti l'attuazione di una informazione articolata ai vari livelli delle strutture istituzionali ed amministrative del paese — indicazioni ribadite, poi, dallo stesso piano energetico deliberato dal CIPE il 4 dicembre 1981 — l'ENEL ha promosso visite a propri impianti da parte di delegazioni regionali, provinciali, comunali, di organizzazioni sindacali e di categorie, nonché di organi di informazione nei luoghi ove è previsto l'insediamento di centrali termiche, nucleari, idroelettriche, geotermiche, eccetera, o la trasformazione a carbone di centrali esistenti alimentate da idrocarburi.*

Le visite in questione sono finalizzate a consentire alle delegazioni sopra indicate di verificare personalmente le modalità di funzionamento degli impianti ed il reale impatto degli stessi — in costruzione od in esercizio — sul territorio circostante, e quindi a consentire l'incontro con quanti vivono l'esperienza dell'installazione di una centrale.

È da tenere presente che in data 2 luglio 1981 è stato siglato dall'ENEL e dalla regione Calabria un protocollo d'intesa, il cui articolo 1, primo comma, recita testualmente: La regione Calabria e l'ENEL intendono sviluppare con le modalità ed i termini indicati dall'articolo successivo una

fattiva collaborazione sui seguenti argomenti principali: organizzare e sviluppare azioni informative diversificate sugli aspetti fondamentali dei problemi relativi alla energia elettrica al fine di promuovere una più diffusa ed approfondita conoscenza tra gli enti locali, le forze sociali e produttive.

La visita dei giornalisti calabresi alla centrale di Vado Ligure risponde, pertanto, alle suddette esigenze di informazione, intese sia come un diritto delle popolazioni interessate, sia come preciso dovere da parte dell'ENEL, che rappresenta il principale interlocutore nella fase attuativa del PEN (Piano energetico nazionale).

L'attività informativa svolta dall'ENEL è, quindi, necessaria ed in armonia con quanto indicato dalla delibera del CIPE del 22 febbraio 1983, che stabilisce, tra l'altro, che il Ministero dell'industria darà le necessarie istruzioni all'ENEA (Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e dell'energia alternativa) ed all'ENEL perché collaborino con le regioni per una azione informativa dell'opinione pubblica.

Si informa, infine, che il consiglio di amministrazione dell'ENEL ha deliberato in data 27 gennaio 1985 un apposito stanziamento per far fronte alle spese da sostenere per visite presso impianti ENEL di amministratori, rappresentanti della stampa e delle televisioni locali, senza alcuna osservazione degli organi di controllo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
ALTISSIMO.

ZOSO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che i dipendenti dell'Ispettorato provinciale del lavoro e dell'Ufficio provinciale del lavoro hanno nei giorni scorsi segnalato con un documento la insostenibile situazione di degrado in cui si trova lo stabile di via Torino 11 a Vicenza, dove hanno sede i due uffici sopra menzionati —*

quali provvedimenti intenda assumere per ridare tranquillità e sicurezza ai

dipendenti e agli utenti di questo importantissimo servizio statale. (4-12190)

RISPOSTA. — *In un recente incontro tenutosi presso il comune di Vicenza, per risolvere la questione relativa alla proprietà dell'immobile di via Torino, n. 11, sede degli uffici periferici di questo Ministero in quella città, l'assessore al patrimonio, assistito dal segretario generale e dal capo ripartizione contratti e patrimonio, ed alla presenza di una rappresentanza sindacale del personale interessato, ha riconosciuto ed affermato l'appartenenza dello stabile in questione al demanio comunale.*

In seguito a tale circostanza, la predetta Amministrazione locale ha assunto l'onere di provvedere a tutti i lavori di ristrutturazione occorrenti per rendere efficiente e sicuro l'edificio, a cominciare dall'impianto di riscaldamento e dai servizi igienici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.